

ALLEGATO 2  
al Rapporto Finale  
J



staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla Regione Campania  
Direzione Generale 17- Ciclo Integrato delle Acque e  
dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali  
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali  
Via A. De Gasperi, 28 80133  
Napoli  
c.a. Dirigente Avv. Simona Brancaccio

p.c. Direttore Dipartimento di NAPOLI a.i.  
Dott. Luigi Cossentino

**OGGETTO: CUP 838 – trasmissione istruttoria.**

Facendo seguito alla Vostra richiesta acquisita al prot. ARPAC n.68475/2018 del 27/11/2018, con la presente si trasmette in allegato i risultati dall'attività istruttoria svolta per:

**CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" – Proponente Biotech S.r.l.**

Si allega, per completezza, anche l'istruttoria già inviata in data 22/07/2019 con prot. n. 44382/2019.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.

IL DIRETTORE TECNICO E.F.  
Dott. Claudio MARRO





Al Direttore Tecnico  
Dott. Claudio MARRO

Al Dirigente di ATNA  
Dott. Luigi COSSENTINO

SEDE

**OGGETTO: CUP 838 – trasmissione istruttoria.**

Facendo seguito alla richiesta della Regione Campania acquisita al prot. ARPAC n.68475/2018 del 17/11/2018, con la presente si trasmette in allegato i risultati dall'attività istruttoria svolta per:

**CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" – Proponente Biotech S.r.l.**

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE UO SOAM a.i.  
Ing. Rita IORIO





**OGGETTO: CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" – Proponente Biotech S.r.l..**

Si riscontra la richiesta, acquisita al prot. gen. ARPAC al n.n.68475/2018 del 27/11/2018, con la quale si assegna l'istruttoria in oggetto ad ARPAC.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica per la procedura di VIA redatta dalla scrivente Agenzia, per l'istanza in oggetto:

VISTA l'istanza presentata dalla società Biotech S.r.l. con nota prot. della Regione Campania n. 2018.570888 dell'11/09/2018 e con CUP 8338 per il progetto di un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)";

VISTO e CONSIDERATO che il progetto proposto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità;

VISTA la richiesta di integrazione effettuata dalla Regione Campania con nota prot. 50254 del 24/01/2019 rettificata con nota prot. n. 61159 del 29/01/2019;

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019, con riferimento alla V riunione, nella quale è stato stabilito di riavviare il procedimento con salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate e di procedere allo svolgimento di un'ulteriore fase di consultazione limitatamente agli aspetti di tutela del paesaggio;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 28 novembre 2019, acquisita al protocollo della Regione Campania al n.724325, per così come stabilito nella V riunione di lavoro del 16 settembre 2019 della suddetta Conferenza dei Servizi;

DATO ATTO che in data 13 gennaio 2020 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per lo svolgimento dell'ulteriore fase di consultazione inerente alla tutela del paesaggio nell'ambito della procedura di VIA;

VISTA la relazione istruttoria dell'ARPAC e relativa proposta di parere, trasmessa alla Regione Campania con nota ARPAC del 22.07.2019, ns.prot. 044382/2019, durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019;

VISTA la stabilita salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate e pertanto la salvezza della relazione istruttoria e relativa proposta di parere dell'ARPAC, inviata alla Regione Campania con nota ARPAC del 22.07.2019 ns. prot. 044382/2019;

DATO ATTO che di seguito è riportata la proposta di parere dell'ARPAC del 22.07.2019, con aggiunta, in evidenziato grigio, degli esiti relativi ai soli aspetti del paesaggio;



VISTO e CONSIDERATA la documentazione presentata, anche in fase di integrazione, e pubblicata dalla Regione Campania: [http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA\\_files\\_new/Progetti/prg\\_8338\\_prot\\_2018.570888\\_del\\_11-09-2018.via](http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8338_prot_2018.570888_del_11-09-2018.via);

In particolare l'impianto in esame si propone di trattare 60.000 tonnellate di RU e scarti agro-alimentari e 20.000 t di scarti di potature ed assimilabili. L'impianto è inoltre dotato di una sezione di digestione anaerobica per la valorizzazione del contenuto energetico del rifiuto organico attraverso la produzione di biogas e successiva purificazione a biometano.

si propone l'espressione di parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti condizioni ambientali:

Atteso che i rifiuti che si intende trattare sono i seguenti:

CODICE CER	DESCRIZIONE
02.02.03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.05.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.06.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.07.01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02.07.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
19.08.05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.02.01	Rifiuti biodegradabili
20.03.02	Rifiuti dei mercati
02.01.03	Scarti di tessuti vegetali
02.01.07	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02.04.01	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03.03.01	Scarti di corteccia e legno
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

considerato che il codice CER 19.08.05 potrebbe contenere concentrazioni di sostanze che potrebbero contaminare l'ammendante compostato che deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti e considerata la necessità di attuare il principio di precauzione, si propone la seguente condizione ambientale.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: <ul style="list-style-type: none"><li>• aspetti gestionali</li><li>• componenti/fattori ambientali.<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Suolo e sottosuolo</li></ul></li></ul>



ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98  
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638

fonte: http://



N.	Contenuto	Descrizione
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ acque sotterranee</li> <li>✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi</li> <li>✓ Salute umana</li> </ul>
4	Oggetto della condizione	Non possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 – Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

Nel documento Allegato VII-11 criteri localizzativi ed analisi delle alternative vengono esaminati soltanto i criteri localizzativi in relazione al PRGU della regione Campania. Dal documento non emergono in modo evidente le motivazioni della localizzazione in un'area agricola con previsione di consumo di suolo. Seppur tra le opere di mitigazione previste per il progetto proposto dalla Biotech S.r.l. vi sia il "Tetto Giardino", tale mitigazione non comporta riduzione del consumo di suolo.

Infatti, l'Allegato VII-13 Conflitti nell'uso delle risorse e consumo di suolo non è condivisibile nelle giustifiche ivi riportate.

In Campania, nell'anno 2017, la percentuale di suolo consumato è del 10,36% rispetto ad una media nazionale del 7,65%.

L'incremento di consumo di suolo nel 2016-2017 è pari al 0,20% con un indice di dispersione nel 2017 pari a 81,94%.

In provincia di Napoli il consumo di suolo al 2017 è pari al 34,1% con un incremento tra il 2016-2017 pari allo 0,21%.

Pertanto è necessario provvedere alla mitigazione del consumo di suolo attraverso la seguente condizione ambientale.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• componenti/fattori ambientali.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ suolo</li> <li>✓ acque sotterranee</li> <li>✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi</li> <li>✓ salute umana</li> </ul> </li> </ul>
4	Oggetto della condizione	In accordo con il Comune di Caivano, è necessario rinaturalizzare un'area già consumata di dimensione pari al doppio di quella di intervento. La gestione di tale area sarà a cura del proponente per un tempo di 10 anni.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania –AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI Regione Campania - Osservatorio consumo di suolo della Regione





N.	Contenuto	Descrizione
		Campania. ARPAC
N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	3
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• componenti/fattori ambientali. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ suolo</li> <li>✓ acque sotterranee</li> <li>✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi</li> <li>✓ salute umana</li> </ul> </li> </ul>
4	Oggetto della condizione	In fase post operativa dell'impianto tutte le opere andranno abbattute e l'area di sedime dovrà essere rinaturalizzata e dovrà essere ristabilita la qualità del paesaggio propria dalla tessitura agraria.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania – AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

E' necessario relazionare in merito all'adeguamento dell'impianto rispetto alle previsioni di cui alle Linee Guida del 21/01/2019 relative alla gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, emanate dal Ministero dell'Ambiente (es. è necessario che il progetto descriva e/o preveda un impianto di videosorveglianza, sistemi di rilevazione ed allarme, impianto di illuminazione interna ed esterna, un'area di emergenza destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, ecc.....).

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	4
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aspetti progettuali</li> <li>• componenti/fattori ambientali. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Atmosfera</li> <li>✓ salute umana</li> <li>✓ Rifiuti</li> <li>✓ Suolo e sottosuolo</li> <li>✓ Acque</li> <li>✓ Rumore e vibrazioni</li> <li>✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi</li> <li>✓ paesaggio</li> </ul> </li> </ul>
4	Oggetto della condizione	• Rispettare tutti i criteri/disposizioni indicati nelle Linee Guida Ministeriali del 21/01/2019 emanate dal Ministero dell'Ambiente.



N.	Contenuto	Descrizione
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impianto deve essere vigilato 24 ore su 24.</li> <li>• Installare un impianto di videosorveglianza, sistemi di rilevazione ed allarme nonché un impianto di illuminazione interna ed esterna.</li> </ul>
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

Il processo produttivo prevede la fase di maturazione del compost solo attraverso rivoltamento dei cumuli in un tempo molto ridotto di 30 gg. Si ritiene che, per la qualità del FORSU utilizzata, il tempo di 30 gg potrebbe essere insufficiente per ottenere un compost di qualità.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	5
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aspetti gestionali</li> <li>• componenti/fattori ambientali.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Suolo e sottosuolo</li> <li>✓ acque sotterranee</li> <li>✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi</li> <li>✓ salute umana</li> </ul> </li> </ul>
4	Oggetto della condizione	L'ammendante compostato prodotto deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Dopo 6 mesi dall'inizio attività dell'impianto. CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI
N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	6
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aspetti gestionali</li> <li>• componenti/fattori ambientali.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Suolo e sottosuolo</li> <li>✓ acque sotterranee</li> <li>✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi</li> <li>✓ salute umana</li> </ul> </li> </ul>
4	Oggetto della condizione.	L'ammendante compostato prodotto che non risultasse conforme



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



N.	Contenuto	Descrizione
		<p>all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti deve essere smaltito come rifiuto con codice CER 19.05.03.</p> <p>In un anno la quantità di compost fuori specifica (CER 190503) prodotta ed inviata a smaltimento/recupero non può superare le 20 t/100 t di fertilizzante prodotto.</p> <p>In caso venga superato tale limite, l'attività dell'impianto dovrà essere sospesa.</p> <p>Tale sospensione va effettuata anche qualora il momento di disservizio che abbia come effetto la produzione di compost fuori specifica e non ammendante compostato conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010, duri per più di 30 gg.</p>
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	<p>ARPAC</p> <p>Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI</p>

Considerato che in fase di start up sarà necessario un fabbisogno idrico pari a 144,5 t/g pari a 12 t/h per un periodo utile all'entrata a regime dell'impianto: visto che il pozzo di cui dovrà servirsi la società non è stato ancora autorizzato, e che nella procedura manca la richiesta del rilascio della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee si prescrive la seguente condizione ambientale.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM E CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	7
3	Ambito di applicazione	<p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aspetti gestionali</li> <li>• componenti/fattori ambientali. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ acque sotterranee</li> <li>✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi</li> <li>✓ salute umana</li> </ul> </li> </ul>
4	Oggetto della condizione	Si dovrà provvedere alla richiesta del rilascio di concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche sotterranee. nelle more dell'ottenimento di tale concessione si prescrive il non utilizzo delle acque del pozzo e l'approvvigionamento attraverso autobotti.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	<p>ARPAC</p> <p>Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI</p>



N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	8
3	Ambito di applicazione.	<p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aspetti gestionali</li> <li>• componenti/fattori ambientali.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Atmosfera</li> <li>✓ acque sotterranee, acque superficiali</li> <li>✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi</li> <li>✓ salute umana</li> </ul> </li> </ul>
4	Oggetto della condizione	<p>Eseguire il Piano di Monitoraggio.</p> <p>Eseguire il monitoraggio dei consumi idrici dell'approvvigionamento da pozzo che, con una frequenza di lettura trimestrale, determini il consumo annuo totale m<sup>3</sup>/anno, il consumo annuo specifico m<sup>3</sup>/t di rifiuto trattato e determini il bilancio idrico complessivo delle acque impiegate.</p> <p>Eseguire il monitoraggio della risorsa energetica utilizzata per tipologia di combustibile, con frequenza di rilevazione mensile, che determini il consumo annuo totale m<sup>3</sup>/anno sia per l'intero impianto che per riscaldamento capannoni e serbatoi, riscaldamento uffici e acqua per uso sanitario, autotrazione e movimentazione.</p> <p>Eseguire il monitoraggio per l'intero impianto del: consumo termico (KWh/t di rifiuto trattato), consumo energia elettrica (KWh/t di rifiuto trattato, consumo totale (KWh/t di rifiuto trattato).</p> <p>Eseguire il monitoraggio per l'intero impianto con frequenza mensile dell'energia prodotta complessivamente (KWh/anno).</p> <p>Eseguire il monitoraggio dei rifiuti in uscita con descrizione del rifiuto, codice CER e quantità annua prodotta.</p>
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	<p>ARPAC</p> <p>Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI</p>

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
2	Numero Condizione	9
3	Ambito di applicazione	<p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aspetti gestionali</li> <li>• componenti/fattori ambientali.</li> </ul>





N.	Contenuto	Descrizione
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Atmosfera</li> <li>✓ salute umana</li> <li>✓ Suolo e sottosuolo</li> <li>✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi</li> <li>✓ paesaggio</li> </ul>
4	Oggetto della condizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le coperture piane degli edifici adibiti ad uffici e il capannone, devono essere allestiti a tetto giardino con dislocazione lineare delle essenze erbacee.</li> <li>• Le facciate degli edifici devono essere tinteggiate nei colori evinti dal territorio, con ricorsi a nastri cromatici non uniformi desunti dalla gamma cromatica della vegetazione e dei suoli circostanti.</li> <li>• Devono essere create cortine di verde rampicante costituite da grigliati e cavi incrociati posti nei punti più esposti alla vista esterna.</li> <li>• La distribuzione dei corpi illuminanti deve avvenire in modo da minimizzare l'illuminazione dove non strettamente necessaria e l'adozione di sistemi con tecnologie in grado di differenziare l'accensione a seconda dell'orario notturno e dell'effettiva necessità in condizioni di esercizio e funzionamento degli impianti.</li> <li>• Devono essere adottate colorazioni idonee e meno riflettenti delle superfici di copertura ove non allestite a verde.</li> <li>• La recinzione dell'impianto in fase operativa deve essere piantumata con Cipresso LEYLAND o analoga essenza autoctona, con intervalli di arbusti collocati su una fascia continua di prato. Tali essenze in fase post operativa dovranno essere sostituite con altre essenze autoctone tipiche della bordatura dei campi agricoli.</li> <li>• Deve essere assicurata la manutenzione del verde e delle opere connesse al fine di preservarne la relativa integrità.</li> </ul>
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania - U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI
N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	10
3	Ambito di applicazione	<p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aspetti gestionali</li> <li>• componenti/fattori ambientali. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Atmosfera</li> <li>✓ salute umana</li> <li>✓ Rifiuti</li> </ul> </li> </ul>

N.	Contenuto	Descrizione
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Suolo e sottosuolo</li> <li>✓ Acque</li> <li>✓ Rumore e vibrazioni</li> <li>✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi</li> <li>✓ paesaggio</li> </ul>
4	Oggetto della condizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nello stesso.</li> <li>• Tutti i contenitori e/o le aree utilizzati per il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicato il codice CER, la descrizione, lo stato fisico.</li> <li>• Dovrà essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..</li> <li>• L'impianto deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.</li> <li>• La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi; devono inoltre essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di prodotti infiammabili e lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per l'impianto, strutture e addetti; inoltre deve essere impedita la formazione di odori e la dispersione di polveri; nel caso di formazione di emissioni di polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.</li> <li>• Mantenere in efficienza tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera.</li> <li>• Mantenere in efficienza tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni odorigene.</li> <li>• Mantenere ed assicurare l'integrità delle pavimentazioni interne ed esterne.</li> <li>• Effettuare una campagna fonometrica con l'impianto a regime, da inoltrare all'Autorità Competente e ad ARPAC, nei 30 giorni successivi all'attivazione dell'impianto.</li> </ul>



N.	Contenuto	Descrizione
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adottare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), a partire dalla data di notifica del Decreto.</li> <li>• Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato per settori, ognuno dei quali deve essere completato fino al livello finale prestabilito, prima di dare inizio ai lavori su di un altro settore;</li> <li>• Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli, Comune di Caivano ed all'A.R.P.A. competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione. Il piano dovrà prevedere, tra l'altro, indagini sul suolo e sottosuolo al fine di verificarne lo stato qualitativo.</li> <li>• Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere alla presentazione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.</li> </ul>
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
2	Numero Condizione	II
3	Ambito di applicazione	<p>Ambito di applicazione della condizione ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aspetti gestionali</li> <li>• componenti/fattori ambientali. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Atmosfera</li> <li>✓ Suolo e sottosuolo</li> <li>✓ Acque</li> <li>✓ Rumore e vibrazioni</li> <li>✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi</li> <li>✓ paesaggio</li> </ul> </li> </ul>





N.	Contenuto	Descrizione
4	Oggetto della condizione	Divulgare le informazioni ambientali al pubblico attraverso la realizzazione di un sito web dedicato dove allocare le informazioni sui monitoraggi effettuati.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania

*Si ribadisce che è necessario che il Comune fornisca un certificato di destinazione urbanistica che riporti, altresì, informazioni sulla presenza o assenza dei seguenti vincoli: idrogeologico, rischio frana, rischio idraulico, paesaggistici, sismico; se l'area in esame rientri o meno tra le aree inondabili, alluvionabili e/o esondabili, di interesse archeologico, in Zone SIC o ZPS. Tale documentazione è di fondamentale importanza al fine di consentire le dovute verifiche di conformità ai criteri localizzativi definiti dai Piani Regionali di Gestione Rifiuti.*

Per quanto di propria competenza.

IL DIRIGENTE ff  
U.O. SOAM a.i.  
Ing. Rita Iorio

Da "direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it" <direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 10 giugno 2020 - 14:33

**Prot.N.0028823/2020 - ISTRUTTORIA VIA\_CUP 8338TRASMISSIONE ISTRUTTORIA**

---

**Allegato(i)**

Segnatura.xml (4 Kb)

Istruttoria VIA\_ Trasmissione CUP 8338\_soam.pdf (421 Kb)

CUP\_8338\_trasmissione\_istruttoria\_01.stamped.pdf (278 Kb)

CUP\_8338\_trasmissione\_istruttoria\_02.stamped.pdf (424 Kb)

Scheda\_VIA\_biotech.stamped.pdf (3035 Kb)

1. CUP 8338 Scheda\_VIA\_biotech Riavvio 13.01.2020 .pdf (1436 Kb)

Istruttoria VIA\_ Trasmissione CUP 8338\_DT.pdf.p7m (164 Kb)

ALLEGATO 2  
al Rapporto Finale



Ministero dell'Interno  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI**  
"in Imperu ignis nunquam ceterosua"

Ufficio Tecnico e Prevenzione  
Tel. 081/2595157-58  
Fax 081/2595155  
Pec:com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Napoli, lì .....  
Applicazione del D.P.R. n. 151/2011.

Proc. n. del..... Prat. n. 132284

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
DI NAPOLI

07 MAR. 2018

REGISTRO UFFICIALE  
PROTOCOLLO - 10714

Ai Fomeris Bruno  
Amministratore Unico  
BIOTECH S.R.L.  
Piazzetta di Porto, 5  
Napoli  
- Biotech.energy@legalmail.it

Ai Sig. Sindaco di Caivano

**OGGETTO:** Prevenzione incendi - Biotech sito in Caivano Contrada Omomorto snc  
**VALUTAZIONE DEL PROGETTO** ai sensi dell'art. n.3 del D.P.R. n.151/2011 relativo all'attività di impianto  
produzione biometano da matrici organiche individuata in categoria C di cui al a. 1.1 comprendente anche le  
attività di cui al n. 2.3.C- 4.2.C- 74.3.C dell'allegato I del D.P.R. n.151 del 01.08.2011.

Esaminato ai soli fini della Prevenzione incendi il progetto relativo alla/e attività indicata/e in oggetto  
questo Comando esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto antincendio alle seguenti condizioni.

1. siano rispettate, per quanto eventualmente non evidenziato in progetto, tutte le norme di sicurezza attualmente vigenti significando che qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta ad nuova approvazione prima della sua realizzazione.
2. siano applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo n.81 del 2008 espressamente finalizzate alla prevenzione incendi
3. Venga istituito il registro dei controlli dei dispositivi, attrezzature, dei presidi antincendio (art.6 D.P.R.n.151/2011), che dovrà essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini del controllo di competenza di questo Comando;
4. gli impianti elettrici siano realizzati in conformità alla legge 01.03.1968 n. 186.
5. gli allestimenti di tutti gli ambienti siano tali da rispettare, per quanto riguarda i rispettivi carichi d'incendio, le ipotesi progettuali al fine di preservare le determinazioni ottenute secondo il D.M.16.02.07 ed il D.M.09.03.07;
6. qualora, a servizio della/e attività in oggetto, sia prevista l'installazione di impianti fotovoltaici la stessa dovrà recepire i contenuti della "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012" emanata dal M.I. - Dipartimento Vigili del Fuoco - Direzione Centrale Prevenzione incendi con lettera n. 1324 del 7 febbraio 2012;
7. Realizzare idoneo sistema di raccolta delle acque utilizzate in caso di incendio.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, prima di avviare l'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata, in attesa dell'emanando Decreto Attuativo, dalla seguente documentazione:

- Copia del presente parere rilasciato dal Comando Prov.VV.F. di Napoli ( per attività di cat.B/C).
- Attestato di versamento ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.139/06, a mezzo C/C postale n. 661801 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli
- MOD. PIN 2.1\_ 2018 - asseverazione a firma di tecnico abilitato attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché al progetto approvato dal Comando
- MOD. PIN 2.2-2018\_ CERT.REI - certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e/o di separazione con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura a firma di tecnico abilitato;



Ministero dell'Interno

## COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

*"in impetu ignis nunquam retrorsum"*

X MOD. PIN- 2.3\_2018\_ DICH. PROD.- dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di tecnico abilitato;

Dichiarazioni/ Certificazioni relative a impianti (e componenti di impianti) rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (1)

• Per impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 occorre produrre

**DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' / RISPONDEZZA** redatte ai sensi dell'art.7.

- Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
- X Impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- X Impianti di trasporto ed utilizzazione di gas allo stato liquido od aeriforme comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei
- Impianti di estinzione di tipo automatico e/ o manuale;
- Impianti di rilevazione e segnalazione incendio;
- X Impianti termici (relativamente al generatore di calore)
- Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori o montacarichi.

• Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 occorre produrre

**MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP.** a firma di professionista abilitato e iscritto negli elenchi del M.I

- X impianti di evacuazione fumo e calore;
- X impianti di comunicazione e allarme;
- X impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di liquidi infiammabili o combustibili (2);
- X impianti di protezione antincendio;
- certificati di prova a pressione/tenuta dei serbatoi;

Si precisa che la documentazione da presentare dovrà essere costituita esclusivamente dai modelli sopra indicati redatti riportando i riferimenti di tutti gli allegati che dovranno far parte del fascicolo che il Titolare e' tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli effettuati da parte del Comando Provinciale VV.F. completo del registro dei controlli e, laddove trattasi di luogo di lavoro, della documentazione relativa alla formazione prevista dal D. Lgs. 31/08 (art. 37) ed all'aggiornamento ai sensi della Circ. 5987 del 23.02.2011.

L'art.4 del D.P.R. n.151/2011, prevede che il Comando entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di SCIA (per cat.A/B), possa effettuare controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

D.C. Ing. Antonio MUFIERO

per IL COMANDANTE PROVINCIALE REGGENTE

IL DIRETTORE REGIONALE VVF  
SETTORE ANTI-EVACUAZIONE INCENDI  
IL DIR. VICE DIRIGENTE

(1) Quando trattasi di dichiarazioni rese dall'installatore dovrà essere allegato il certificato di riconoscimento dei requisiti professionali dello stesso così data non antecedente a 6 mesi dalla dichiarazione

(2) Il modello MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP, può essere redatto anche nel caso di impianto eseguito prima del 27-3-2008 (data di entrata in vigore del D.M.37/2008) o nel caso di dichiarazioni di conformità non reperibile.

Il modello MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP, a firma di professionista abilitato, dovrà essere redatto per certificare i requisiti di portata e pressione richiesti dall'impianto antincendio recependo l'attestazione dell'ente erogatore che attesti, relativamente alla portata idrica dell'acquedotto, un'indisponibilità per manutenzione non superiore a 60 ore/anno, relativamente all'area interessata dall'impianto (Norma UNI 10779 punto A.1.4)

(3) per impianti termici alimentati a gasolio, le certificazioni, con riferimento ai dispositivi di sicurezza installati (valvola elettromagnetica, valvola limitatrice del carico per il serbatoio, ecc.), dovranno riportare gli estremi di applicazione da parte del Ministero dell'Interno o di possesso del marchio CE

Dà "biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>  
A "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>  
Cc "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>  
Data venerdì 14 giugno 2019 - 16:55

**Oggetto: CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 inerente il progetto denominato**

Il sottoscritto Geom. Bruno Forneris, nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in via Castiglione n.43 - Casamicciola Terme (NA) in qualità di legale rappresentante della società Biotech S.r.l. con sede legale in via Piazzetta di Porto n.5 - Napoli (NA), premesso che:

1 la scrivente società ha presentato istanza PAUR (ex art. 27 del D.Lgs. 152/06) per l'attività indicata in oggetto, acquisita al protocollo dello Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania con il n°570888 del 11.09.2018, CUP 8338;

2 che le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione dell'impianto di progetto ed all'esercizio delle attività previste, sono quelle di seguito indicate:

- Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
- Autorizzazione Integrata Ambientale,
- Autorizzazione Unica ex art.12 D. Lgs. n.387/2003,
- Autorizzazione Piano di utilizzo Terre e Rocce da Scavo;
- Autorizzazione Antisismica,
- Permesso di costruire,
- Certificazione in materia di prevenzione incendi;

COMUNICA

1 che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, ha concluso con esito positivo l'esame dell'istanza, limitatamente agli aspetti di prevenzione incendi, ed ha provveduto al rilascio del parere n. 10714 del 07/03/2019 allegato alla presente (ALL. 1);

2 che ha provveduto ad informare, in data 13.02.2019, del presente procedimento PAUR la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, ai sensi delle Linee guida "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - DM 10.09.2010", art. 13 comma 3, al fine di verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. La Soprintendenza entro 15 giorni avrebbe dovuto fornire un riscontro in caso di verifica positiva. Ad oggi, dopo oltre due mesi, non è pervenuto nessuna risposta da parte della Soprintendenza (ALL. 2).

Distinti saluti

Allegato(i)

19.002.14062019.pdf (1484 Kb)

ALLEGATO 3  
al Rapporto Finale  
M

M\_0-ABA001 88G2019 0019805 20-09-2019



**AERONAUTICA MILITARE**  
Comando Scuola dell'AM3<sup>o</sup> Regione Aerea  
Ufficio Territorio e Patrimoni  
Sezione Servizi e Creazioni

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0566425 24/09/2019 11,20

REG. REGIONALE NELLE SUE VESTIBOLI...

REG. REGIONALE NELLE SUE VESTIBOLI...



Pr. IV-19-279

Regione Campania  
Direzione Generale per l'Ambiente e la Difesa del suolo e  
l'ecosistema. STAFF - Tecnico Amministrativo -  
Valutazioni Ambientali  
[2021.001792@pec.regione.campania.it](mailto:2021.001792@pec.regione.campania.it)

**Oggetto:** Codice progetto CUP 8338 - Cascano (NA) - Società Proponente Biotech S.r.l. -  
Istanza di rilascio provvedimento di VIA - P.A.U.R. Art. 27 bis del D.lgs n. 152/2006 per la  
Costruzione ed esercizio di impianto di produzione di biometano da biomassa con una fase  
successiva di compostaggio per trattamento di compost di qualità relative opere  
connessa. Conoscenza Conferenza di Servizi. Pr. 19/279.

PER INFORMAZIONI:

Comando Forza Operativa Sud - pec: [comopsud@postacm.difesa.it](mailto:comopsud@postacm.difesa.it)

Comando Logistico della M.M. - pec: [maricomlog@postacm.difesa.it](mailto:maricomlog@postacm.difesa.it)

Biotech S.r.l. - pec: [biotech@legamail.it](mailto:biotech@legamail.it)

**Riferimento:** a) foglio senza n° di prot. del 31.05.2019 (Biotech S.r.l.)  
b) foglio senza n° di prot. del 17.09.2019 (Biotech S.r.l.)

Con le note a riferimento la società proponente ha partecipato l'incarico di una  
Conferenza dei Servizi nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica per  
l'approvazione del progetto riguardante l'intervento indicato oggetto ed ha richiesto  
il parere di questo Comando.

Ai riguardo è stato esaminato la documentazione tecnica progettuale depositata  
sul portale "valutazioni ambientali" di Codesta Amministrazione procedente dalla  
quali è risultato che l'intervento non interferisce con superfici di delimitazioni  
destinate al volo di interesse dell'aeroporto militare di Grazzanose né con servizio  
imposte a protezione dei siti dell'Aeronautica Militare. Tuttavia l'attività che si  
intende avviare con l'intervento proposto costituisce una fonte potenzialmente  
attrattiva di avifauna e fauna selvatica che, come noto costituiscono un pericolo  
per la navigazione aerea in conseguenza dei possibili impatti in volo (wildlife  
strike).

A fine di rendere l'impianto meno ospitale possibile per avifauna e fauna selvatica  
si rende necessario implementare ulteriori procedure e buone pratiche gestionali e  
manutentive, da inserire nel "Piano di Monitoraggio e Controllo" redatto dalla  
società proponente.

Aeronautica Militare - Comando Scuola dell'AM3<sup>o</sup> Regione Aerea - Ufficio Territorio e Patrimoni - Lungomare Nazario Sauro 39 - 70124 Bari BA  
aeromilcomreg@postacm.difesa.it - aeromilcomreg@postacm.difesa.it

Flora...  
20/09/2019 11:23:14

In particolare:

- 1) Assicurare il lavaggio delle ruote dei mezzi conferitori prima dell'uscita dal capannone di scarico dei rifiuti organici;
- 2) Dovrà essere assicurata la pulizia periodica e in caso di sversamenti accidentali, delle aree esterne interessate dalla presenza di possibili residui organici putrescibili;
- 3) Dovrà essere eseguita la derattizzazione e disinfezione periodica dell'impianto, per evitare/limitare la presenza di popolazione di roditori e l'infestazione di murine, zanzare e mosche che costituiscono fonti trofiche attrattive per diverse specie di uccelli;
- 4) Dovrà essere attivata una procedura per assicurare il costante monitoraggio della fauna selvatica, avifauna e chiroterofauna attratta dall'impianto e, nel caso di aumento della stessa, attuare senza indugio le procedure e gli interventi previsti in uno specifico piano, che dovrà essere all'uopo redatto, per fronteggiare e ridurre il potenziale pericolo;
- 5) Dovrà essere attivata una procedura per informare tempestivamente le autorità aeronautiche civili e militari in caso di aumento giornaliero dell'avifauna.

Tenuto conto che l'intervento in questione non comporta ulteriori implicazioni ed interferenze, per gli aspetti di competenza di questo Comando Territoriale e in relazione ai soli interessi dell'Aeronautica Militare si esprime il parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle suddette condizioni.

d'ordine  
IL CAPO UFFICIO f.f.  
T.Col. DI GENNARO ing. Roberto

1/2019

[https://webmail.pec.actafis.it/layout/origin/html/printMsg.html?v\\_v=4r2b23.20190812\\_1300&contid=1104&folder=SU5CT1g=&msgid=23](https://webmail.pec.actafis.it/layout/origin/html/printMsg.html?v_v=4r2b23.20190812_1300&contid=1104&folder=SU5CT1g=&msgid=23)

Da "aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it" <aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 20 settembre 2019 - 11:25

**[P:2019-39805] Codici progetto CUP 8338 - Caivano (NA) - Società Proponente Biotech S.r.l. - Istanza di rilascio provvedimento di VIA - P.A.U.R. Art. 27 bis del D.lgs n. 152/2006 per la Costruzione ed esercizio di Impianto di produzione di biometano da biomasse con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità relative opere connesse. Convocazione Conferenza di Servizi. Pr. 19/279.**

---

Trasmissione messaggio da ABA001 COMANDO SCUOLE DELL'A.M./3^ REGIONE AEREA (BARI).

Protocollo M\_D ABA001 REG2019 0039805 20-09-2019.

Composto da 1 documento primario e 0 allegato/i.

---

**Allegato(i)**

11-19-279-var.pdf (209 Kb)

segnatura.xml (2 Kb)



Il Direttore Operazioni Sud

Biotech S.r.l.  
Via Piazzetta di Porto, 5  
80134 Napoli (NA)  
Pec: [biotechsr.energy@legalmail.it](mailto:biotechsr.energy@legalmail.it)

p.c. Aeronautica Militare  
Comando Scuole - 3<sup>a</sup> Regione Aerea  
Pec: [aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it](mailto:aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it)

ENAV S.p.A.  
Area Operativa Progettazione Spazi Aerei  
Pec: [funzione.psa@pec.enav.it](mailto:funzione.psa@pec.enav.it)

Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti  
Autorizzazioni Ambientali  
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali  
Pec: [staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)

Società Gesac S.p.A.  
Pec: [div@gesac.legalmail.it](mailto:div@gesac.legalmail.it)

Oggetto: Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità, di proprietà di Biotech S.r.l., da realizzare nel comune di Caivano (NA) in località Ormomorto. CUP 8338 - Mweb\_2019\_0721 ver. 1.

Si fa riferimento all'istanza di codesta Società, assunta al protocollo ENAC con il n. 66819/2019, con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'impianto di produzione di biometano e compost in oggetto.

In proposito si comunica che:

1. l'ENAV con foglio ENAVU\0104534\08-07-2019\OPS/OC/ADC/AD/OSAC ha reso noto che l'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e le procedure strumentali di volo dell'aeroporto di Napoli Capodichino né con i sistemi /apparati di propria competenza;
2. dalla documentazione inviata si rileva che l'opera non interessa le superfici di delimitazione degli ostacoli di cui al cap. 4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;
3. l'ENAC BSCI con nota prot. n. 28532/2020 ha comunicato che, sulla base degli elaborati progettuali presentati da codesta Società, a firma dell'ing. Giovanni Ferrara iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 2566, non ravvede elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in relazione alla sicurezza della navigazione aerea per gli aspetti specifici del

fenomeno del *wildlife strike*, a condizione che codesta Società di gestione dell'impianto, in caso di presenza cospicua di uccelli rispetto alla presenza ante operam, adotti le seguenti ulteriori azioni di mitigazione:

- a. eliminazione delle zone di nidificazione mediante l'adozione di reti o dissuasori meccanici o a spillo;
- b. comunicazione, al gestore aeroportuale dell'aeroporto di Napoli Capodichino della eventuale presenza di avifauna;
- c. adozione di ulteriori azioni di mitigazione concordate con il gestore aeroportuale per il ripristino delle condizioni di sicurezza alla navigazione aerea ove necessario.

Dando seguito ai pareri acquisiti, si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto alle suddette condizioni.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 714 del Codice della Navigazione, la mancata ottemperanza delle condizioni suddette può determinare la limitazione dell'attività in oggetto.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe Enac art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione.

Distinti saluti

Ing. Gennaro Bronzone

*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

GPM (ns prot. 66819/19)

27/3/2020

[https://webmail.pec.acta@s.it/layout/origin/html/printMsg.html?v\\_v=v4r2b25.201912\\_1000&confid=&folder=SU5CT1g=&msgid=3320...](https://webmail.pec.acta@s.it/layout/origin/html/printMsg.html?v_v=v4r2b25.201912_1000&confid=&folder=SU5CT1g=&msgid=3320...)

Da "protocollo@pec.enac.gov.it" <protocollo@pec.enac.gov.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 27 marzo 2020 - 10:17

**ENAC-TSU-27/03/2020-0033790-P - Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità, di proprietà di Biotech S.r.l., da realizzare nel comune di Caivano (NA) in località Omomorto. CUP 8338 - Mweb\_2019\_0721 ver. 1.#82307722#**

---

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: ENAC

Numero di protocollo: 33790

Data protocollazione: 27/03/2020

Segnatura: ENAC-TSU-27/03/2020-0033790-P

---

**Allegato(i)**

2020.03.17 - fasc. 2378- Mweb\_2019\_0721 - Biotech Srl - Caivano (NA) - parere finale.pdf (201 Kb)

ALLEGATO 5  
al Rapporto Finale

11



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per l'area  
metropolitana di NAPOLI

Risposta a nota n. 6456 - A del 12/05/2020  
Rif. Prot. n. del  
Classifica

Al Comando Provinciale VVVF Napoli  
[com\\_prev.napoli@cert.vigilfuoco.it](mailto:com_prev.napoli@cert.vigilfuoco.it)

Regione Campania – Staff Valutazioni Ambientali  
Via A.de Gasperi n.28, 80133 Napoli (NA)  
[staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)

Regione Campania – UOD 500901  
Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antitabusivismo  
[dg5009.uod01@pec.regione.campania.it](mailto:dg5009.uod01@pec.regione.campania.it)

Regione Campania – UOD 50 17 08  
Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli  
[uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it)

Al RUP del procedimento dott. Sergio Scalfati  
[sergio.scalfati@regione.campania.it](mailto:sergio.scalfati@regione.campania.it)

Comune di Caivano  
[protocollo.caivano@asmepec.it](mailto:protocollo.caivano@asmepec.it)

Biotech s.r.l.  
Via piazzetta di Porto 5  
Napoli  
[biotechsrl.energy@legalmail.it](mailto:biotechsrl.energy@legalmail.it)  
[amministrazione@pec.iseconsult.it](mailto:amministrazione@pec.iseconsult.it)

e p.c. Al funzionario di zona per la tutela paesaggistica  
arch. Sereaa Borea  
[serena.borea@beniculturali.it](mailto:serena.borea@beniculturali.it)

Al funzionario di zona per la tutela archeologica  
Dott.ssa Paola Aurino  
[paola.aurino@beniculturali.it](mailto:paola.aurino@beniculturali.it)

LOCALITA': Comune di Caivano (Na) - particella 36 foglio 13

OGGETTO: Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - società Biotech srl  
"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di  
compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)". CUP 8338

RICHIEDENTE: Bruno Forneris (Biotech srl)


CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14,  
comma 4 L.241/90)

[Istanza ai sensi dell'art 146 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i.

**PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** – Rettifica del parere prot. n. 7818 del 9.06.2020

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i

VISTO il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per l'area  
metropolitana di NAPOLI

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la Deliberazione n° 1122 del 19 giugno 2009 – A.G.C. 16 – Regione Campania;

VISTO la certificazione effettuata dalla Regione Campania con nota del 19.1.2010, prot. n° 2010.0042154 circa la sussistenza dei requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio della sub delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO l'area oggetto di intervento è sottoposta alle disposizioni della Parte III del D.lgs 42/2004 – art. 142 lett. C – Aree tutelate per legge – “Lagno Vecchio” – individuato nel Regio Decreto del 07.05.1899 recante l’“Elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 21.07.1899 n.169

PREMESSO CHE in data 11/09/2018 la società Biotech srl ha presentato l’istanza PAUR indicata in oggetto presso lo STAFF Valutazioni Ambientali Napoli che lo ha protocollato al n°570888/2018 relativa alla sulla di Caivano (NA) ha intenzione di realizzare un “Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l’ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)” - particella 36 foglio 13 ;

CONSTATATO che l'intervento di progetto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano e di compostaggio, ovvero, l'intervento in esame ha come obiettivo primario la produzione di ammendante compostato misto di qualità, ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione dei residui organici, costituiti dalla frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) proveniente dalla raccolta differenziata, da residui di attività agroindustriale da letame di bufale da scarti di manutenzione del verde; il tutto con l'adozione di tecnologie specifiche per effettuare la descritta lavorazione. Il complesso si articola su un lotto di circa 27.300mq, interamente recintato con varchi separati in ingresso e in uscita sulla viabilità pubblica, ripartito in aree funzionali in relazione alle lavorazioni previste. Le strutture in elevazione sono costituite da manufatti con altezza massima dal piano di campagna di 10m per i fabbricati e di 13,50m per i serbatoi, interessando una superficie complessiva di 12,700mq di aree coperte e di 5000mq di aree scoperte destinate a verde;

ESAMINATA la documentazione trasmessa la Direzione Generale per il governo del territorio U.O.D. 50 09 01 della Giunta Regionale della Campania in data 17.04.2020 ed assunta al protocollo della Soprintendenza al numero 5300 contenente la Relazione tecnica illustrativa relativa alla proposta in oggetto, redatta in conformità a quanto previsto dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42120A4 e ss.mm.ii., a firma del geom Giacomo Ascione, funzionario P.O. e della dott.ssa Lucilla Palmieri della quale si riporta quanto segue: *“In conclusione, per tutto quanto sopra riportato, si ritiene che le trasformazioni previste non sono paesaggisticamente significative e non altereranno le caratteristiche tipologiche e strutturali del contesto paesaggistico, essendo rispettose dell'ambiente architettonico circostante sia per forma, sia per tipologia che per materiali utilizzati; inoltre l'intervento in oggetto non incide sulla qualità paesaggistica in quanto esso non modifica in modo significativo il paesaggio circostante, e risulta compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo imposto dalla norma e dalla finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio”.*

CHE nella seduta di Conferenza di Servizi del 12.03.2020, in merito al rilascio del titolo di Autorizzazione Paesaggistica la scrivente Soprintendenza ha richiesto un *approfondimento dell'analisi degli effetti sul paesaggio derivanti dall'attuazione delle previsioni di progetto;*

TENUTO CONTO CHE in data 12.05.2020 con prot. n. 6458 la società Biotech srl provvedeva ad integrare la documentazione già prodotta con la seguente documentazione:



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per l'area  
metropolitana di NAPOLI

- 1) tavola delle mitigazioni e compensazioni paesistico-ambientali;
- 2) relazione paesaggistica integrata con ulteriori misure di compensazione paesistico-ambientali;

VALUTATO CHE dall'analisi della relazione paesaggistica allegata alle integrazioni si riscontra che sono state aggiunte al progetto originario un insieme sistematico di misure di mitigazione paesistiche-ambientali (tetto verde; scelta dei colori in base ai cromatismi dell'ambiente circostante; recinzione con alberatura autoctona ad alto fusto ed arbusti; superfici permeabili per viabilità pedonale etc.) e di misure di compensazione paesistiche ambientali finalizzate non solo all'incremento della compatibilità paesaggistica del progetto nell'area in cui è collocato ma anche alla valorizzazione del sistema ambientale e culturale del tratto dei *Regi Lagni*;

VISTO il parere già espresso da questo ufficio con nota 7818 del 9.06.2020

VISTO il verbale della conferenza di servizi dell'11 giugno 2020 assunto al protocollo di questa soprintendenza in

TENUTO CONTO che in sede di conferenza di servizi l'ing. Ennio Aquilino, Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato, richiede di chiarire il parere precedentemente espresso precisando che *l'eventuale delocalizzazione dell'impianto comporterebbe inevitabilmente la proposizione di un diverso progetto con la ripercorrenza di tutti gli iter autorizzativi già affrontati nell'ambito del presente procedimento finalizzati al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale;*

CHE la società Biotech dichiara *di non possedere aree contermini e che è comunque impossibile quantificare l'area necessaria ad una eventuale delocalizzazione, stante l'oggettiva impossibilità di individuare il punto esatto da cui misurare i 150m;*

CHE il Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato *dichiara che non può essere considerata nel procedimento in esame una diversa localizzazione delle infrastrutture previste in progetto e chiede alla Soprintendenza di approfondire le soluzioni mitigative degli impatti paesaggistici proposte dal proponente, eventualmente integrandole con ulteriori prescrizioni che escludano la proposta di delocalizzazione la quale altrimenti, ove confermata, andrebbe intesa come parere negativo espresso dalla Soprintendenza stessa;*

VISTO il verbale di sopralluogo del 29.10.2019, svoltosi nell'area interessata con Rappresentanti della Regione Campania, dell'Università Parthenope e del comune di Caivano, riportato nella CdS 12.03.2020 che in parte si riporta: *"L'Ente Idrico Campano evidenzia che il collettore comprensoriale ha creato una barriera idraulica che impedisce il deflusso dell'acqua dello stesso, creando di fatto l'estinzione del canale originario che ad oggi non è più rilevabile"*

TENUTO CONTO CHE un contesto paesaggistico che ha subito forti alterazioni nel tempo, tali da compromettere la consistenza fisica dell'oggetto di tutela, è suscettibile comunque a differenti tipologie di uso, che con i dovuti accorgimenti e le relative opere di mitigazione garantiscano la trasmissione immateriale del valore paesaggistico oggetto di tutela;



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per l'area  
metropolitana di NAPOLI

SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi, per le opere in oggetto, con le vincolanti prescrizioni:

- che la palazzina uffici venga ulteriormente allontanata dall'ingresso del lotto distanziandola dunque dall'originario percorso dei Regi laghi;
- che venga aggiunta in tale zona ulteriore piantumazione autoctona ad alto fusto;
- che si ottemperi a tutte le misure di mitigazione paesistiche-ambientali e tutte le misure di compensazione paesistiche-ambientali così come descritte nella relazione paesaggistica allegata alle integrazioni acquisite dalla Soprintendenza il 12.05.2020 con prot. n. 6458;

Per quanto attiene alla tutela archeologica questa Soprintendenza, considerate le lacune della documentazione archeologica presentata, esprime in linea generale parere favorevole all'opera a condizione che siano eseguiti dei saggi archeologici, da realizzarsi prima della realizzazione dell'impianto, nelle aree in cui sono previste opere di maggiore impatto con il sottosuolo (fabbricati, serbatoi) e che tutti i lavori di sbancamento e di movimentazione terra siano eseguiti mediante mezzo a benna liscia e assistenza continuativa di di archeologi professionisti dotati dei necessari requisiti formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione della scrivente Soprintendenza che darà specifiche istruzioni sulla documentazione da produrre.

Si rappresenta fin da ora che nel corso di ritrovamenti di particolare interesse potranno essere richieste, anche in corso d'opera, varianti progettuali per il completamento della documentazione o a tutela di quanto eventualmente rinvenuto.

Si evidenzia che le opere risultano, in ogni caso, non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati. Al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti e fatto salvo il diritto dei terzi.

Il Responsabile della tutela archeologica  
Dott.ssa Paola Aurino

Il Responsabile del Procedimento  
arch. Serena Borea

La Soprintendente  
dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro

Da "Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli" <mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it>  
"com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it>,  
"staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>,  
"uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>,  
A "sergio.scalfati@regione.campania.it" <sergio.scalfati@regione.campania.it>,  
"protocollo.caivano@pec.asmepec.it" <protocollo.caivano@pec.asmepec.it>,"biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>,"amministrazione@pec.iseconsult.it" <amministrazione@pec.iseconsult.it>,"BOREA SERENA" <serena.borea@beniculturali.it>,"PAOLA AURINO" <paola.aurino@beniculturali.it>

*Del Piano*  
*Sed foto*  
*04/8358*  
*[Signature]*

Data giovedì 18 giugno 2020 - 10:28

**INVIO NOTA PROT 8423 DEL 18/06/2020**

Si trasmette in allegato la nota in oggetto specificata.

**Allegato(i)**

Prot 8423-2020668.pdf (136 Kb)

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2020. 0291123 22/06/2020 12.13  
Titolo: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BE...  
Codice: 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...  
Classifico: S.I.23. Fascicolo: J dal 2020  


ALLEGATO 6a  
al Rapporto Finale

11

Città Metropolitana di Napoli. REGISTRO  
UFFICIALE, U. 0022957.19-02-2020



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

Classificazione: X.06

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -  
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE  
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

Regione Campania  
Staff Valutazioni Ambientali  
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" - Biotech S.r.l. - CUP 8338. Comunicazione.

In riferimento al Prot. 2020.0019600 del 13/01/2020, acquisito al P.G. 3923 pari data, per quanto in oggetto e in merito al riavvio del procedimento con una ulteriore fase di consultazione, si rappresenta che:

- l'ufficio che si occupa della gestione dei rifiuti ha comunicato che tenuto conto che la richiesta di parere è riferita al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica e alla verifica della compatibilità dell'intervento con la sicurezza della navigazione aerea, lo scrivente Ufficio, per quanto di competenza, non ha alcuna osservazione da formulare.
- l'ufficio che si occupa di bonifiche ha riportato che: si segnala che il sito in questione, identificato catastalmente al Foglio 13 p.lla 36 del comune di Caivano rientrante nel ex SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano, non è ricompreso nelle tabelle allegate al PRB della Regione Campania né è in atto alcuna procedura di bonifica di cui all'art 242 del d.lgs. 152/06 s.m.i. Tuttavia, dall'esame della documentazione presentata dalla società, reperibile nell'apposita sezione del sito della Regione Campania, si evidenzia il documento "Relazione piano di indagini preliminari" (doc. n. 18.012.SA1-SIA-39.0) redatto, come in esso dichiarato, in conformità alle Linee Guida per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari approvate con D.G.R n. 417/16. A tal proposito si segnala che dette Linee Guida e relativo modello di autocertificazione sono state aggiornate con D.G.R. n. 35 del 29/01/19. Occorre, pertanto, che la società verifichi la rispondenza del Piano di indagini preliminari presentato alle Linee Guida di cui alla suddetta Delibera di Giunta Regionale e, se del caso, lo ripresenti aggiornato.

Distinti saluti

Il Dirigente  
Dott. Giacomo Ariete

referente:  
dott.ssa Alessandra Sacerdoti  
email asncerdott@cittametropolitana.na.it  
tel. 081.7949556

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC. La firma autografa è pertanto, sostituita dalla firma digitale apposta al documento informatico principale inviato tramite PEC. Data e numero di protocollo del documento sono riportati nel file di segnature del protocollo che viene automaticamente generato e allegato al documento principale dal sistema integrato di protocollazione e gestione della PEC.

19/2 - 120

[https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?v\\_v=4r2b25.20191122\\_0830&confid=&folder=SU5CT1g=&msgid=30...](https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?v_v=4r2b25.20191122_0830&confid=&folder=SU5CT1g=&msgid=30...)

Da "cittametropolitana.na@pec.it" <cittametropolitana.na@pec.it>  
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 13:03

*Del Piano Conf 8338*

**Protocollo nr: 22957 - del 19/02/2020 - cmna - Città Metropolitana di Napoli Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" - Biotech S.r.l. - CUP 8338. Comunicazione.**

Invio di documento protocollato

**Oggetto:** Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" - Biotech S.r.l. - CUP 8338. Comunicazione.

**Data protocollo:** 19/02/2020

**Protocollato da:** cmna - Città Metropolitana di Napoli

**Allegati:** 3

#### Allegato(i)

- 2601538\_2270-REG-1582113686725-19 Trasmissione alla R.C. osservazioni uffici ambiente Biotech\_Caivano.pdf.p7m (58 Kb)
- cmna.REGISTRO UFFICIALE.2020.0022957.pdf (58 Kb)
- Segnatura.xml (2 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0113172 20/02/2020 14,18

N.151 - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Pos. - 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Cinquantino : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020



ALLEGATO 6b  
al Rapporto Finale

Città Metropolitana di Napoli. REGISTRO  
UFFICIALE, U. 0064233.19-06-2020



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO –  
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE

DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

Classificazione: X.06

Regione Campania  
Staff Valutazioni Ambientali  
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" – Biotech S.r.l. – CUP 8338. Comunicazione.

In riferimento all'acquisizione del resoconto della Conferenza di Servizi dell'11/06/2020 e riconvocazione per il 25/06/2020, trasmessa da codesto STAFF con Prot. 2020.0276366 del 12/06/2020, acquisito al P.G. 61787 pari data, si comunica di aver richiesto agli uffici delegati alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche di esprimersi, anche alla luce delle integrazioni acquisite.

L'ufficio gestione rifiuti ha comunicato che *dall'esame della documentazione visionata, per quanto di competenza, non ha alcuna osservazione da formulare.*

L'ufficio bonifiche ha comunicato che *con riferimento alla nota della società in oggetto del 3/4/2020 acquisita al R.U. n. 39633 del 6/4/2020, si prende atto di quanto in essa dichiarato in merito alla conformità del documento "Relazione piano di indagini preliminari" (doc. n. 18.012.SA1-SIA-39.0) alla D.G.R. Campania n. 35 del 29/01/19. Si rappresenta che, una volta eseguite le indagini preliminari de quo gli esiti dovranno essere trasmessi agli Enti competenti per le verifiche di conformità delle indagini eseguite alle Linee Guida ARPAC e autocertificati secondo l'Allegato A – Modello Unificato di Comunicazione – alle N.T.A. del Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania.*

Distinti saluti

Il Dirigente  
Dott. Giacomo Ariete

referente:

dott.ssa Alessandra Sacerdoti  
email [asacerdoti@citametropolitana.na.it](mailto:asacerdoti@citametropolitana.na.it)  
tel. 081.7949556

*La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC. La firma autografa è pertanto sostituita dalla firma digitale apposta al documento informatico principale inviato tramite PEC. Data e numero di protocollo del documento sono riportati nel file di segnature del protocollo che viene automaticamente generato e allegato al documento principale dal sistema integrato di protocollazione e gestione della PEC.*

Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli – telefono 0817949111; pec: [cittametropolitana.na@pec.it](mailto:cittametropolitana.na@pec.it)

fonte: <http://l>

Da "cittametropolitana.na@pec.it" <cittametropolitana.na@pec.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 19 giugno 2020 - 13:07

**Protocollo nr: 64233 - del 19/06/2020 - cmna - Città Metropolitana di Napoli Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" - Biotech S.r.l. - CUP 8338. Comunicazione.**

---

Invio di documento protocollato

**Oggetto:** Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" - Biotech S.r.l. - CUP 8338. Comunicazione.

**Data protocollo:** 19/06/2020

**Protocollato da:** cmna - Città Metropolitana di Napoli

**Allegati:** 3

---

#### **Allegato(i)**

2646890\_2270-REG-1592564789018-36 Trasmissione alla R.C. osservazioni uffici ambiente

Biotech\_Calvano\_signed.pdf (73 Kb)

cmna.REGISTRO UFFICIALE.2020.0064233.pdf (75 Kb)

Segnatura.xml (2 Kb)

ALLEGATO 7  
al Rapporto Finale  
M



Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1

L.R. 14/2016  
ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE  
IN MATERIA DI RIFIUTI E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Napoli 09/03/2020

protocollo a margine

Trasmissione a mezzo PEC

Spett.le Regione Campania  
Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo  
Valutazioni Ambientali  
[staff.50.17.92@pec.regione.campania.it](mailto:staff.50.17.92@pec.regione.campania.it)

**OGGETTO:** Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) – proponente: Biotech S.r.l. - Riavvio del procedimento – Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14, comma 4, della L. 241/1990. Parere ATO NA 1.

Facendo seguito a quanto anticipato nelle precedenti riunioni in sede di conferenza dei servizi, si rappresenta che questo Ente, istituito con L.R. 14/2016, tra i suoi principi cardini annovera l'economia circolare, coerentemente la sua azione è basata in osservanza della direttiva europea del "chi inquina paga", ovvero la previsione che i rifiuti devono, necessariamente, essere trattati nelle zone di produzione.

Nelle more della definizione dell'attuale fase di predisposizione del piano d'Ambito e del relativo fabbisogno impiantistico a supporto, con la presente, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che, alla luce dei suddetti principi, nell'istituendo insediamento venga assicurata, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante, prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai restanti Comuni dell'intero ATO Napoli 1.

Quanto sopra si rinviene agevolmente anche dai concetti espressi negli elaborati progettuali di minimizzazione degli impatti di trasporto e di filiera corta.

In particolare si evidenzia la particolare coerenza che si palesa dall'esame degli elaborati progettuali che sono certamente incardinati sempre sul medesimo principio, infatti:

- 1.) Nell'elaborato Premessa al SIA e precisamente a pag. 21 e seguenti viene rappresentato che per la realizzazione del suddetto impianto un altro aspetto da considerare è la "minimizzazione degli impatti da trasporto" che testualmente recita

*"Inoltre punto di forza del presente impianto è l'adozione della filiera corta per quel che riguarda la logistica dei rifiuti. Oggi le biomasse che la Biotech S.r.l. intende trattare vengono conferite all'estero o ad impianti del Nord Italia, aumentando così i volumi impegnati nelle stazioni di trasferimento, aumentando gli impatti legati ai trasporti (CO2, polveri dei motori, freni e pneumatici), aumento dei rischi legati alla movimentazione di rifiuti, etc.. Mediante un accordo con la società Ecologia Italiana S.r.l. (società con stabilimento in Acerra), Biotech ha la certezza di poter trattare ingenti quantitativi di FORSU e strutturante (circa 40.000 t), riducendo così drasticamente gli impatti legati alla logistica ed alle operazioni di carico e scarico. Il sito Biotech S.r.l. è ubicato nel comune di Caivano, ai confini con il Comune di Acerra, per tale motivo si sono considerati gli impatti associati alla logistica analizzando l'intera area. Il confronto è impietoso, oggi i rifiuti vengono raccolti nell'interland napoletano, trasportati (percorso di circa 15 km) e stoccati ad Acerra per poche ore (operazioni di carico e scarico), ed inviati negli impianti del Nord Italia (distanti circa 800 km).*

ENTE DI AMBITO NA 1  
Protocollo Partenza N. 176/2020 del 09-03-2020  
Doc. Principale - Copia Documento

✉ [pec:atonapoli1@pec.it](mailto:pec:atonapoli1@pec.it)

✉ [info@atonapoli1.it](mailto:info@atonapoli1.it)

[www.atonapoli1.it](http://www.atonapoli1.it)

*Con la realizzazione dell'impianto Biotech S.r.l., si eliminerebbe la fase di scarico e carico nel centro di trasferimento e si eliminerebbe la fase di trasporto di circa 800 km."*

- 2.) Nell'elaborato SIA – Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 1 - pag. 6 e seguenti è ripreso lo stesso concetto di cui al punto 1.) con particolare riferimento alla quantità di CO2 prodotta che testualmente recita

*"Se si considera che per soddisfare la potenzialità dell'impianto (60.000 m3) sono necessari circa 2.000 mezzi l'anno e che questi mezzi devono compiere 1.600 km (800 + 800, andata e ritorno), e che in termini di CO2 un veicolo pesante produce 668 gr/km, si calcola facilmente che il trasporto nel Nord Italia produce ogni anno (per la quantità di rifiuti considerata) circa 2.137.600 kg di CO2."*

- 3.) Nell'elaborato SIA – Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 7 - pag. 45 e seguenti viene introdotto il concetto di "filiera corta" che testualmente recita

*"Con il termine filiera corta s'individua tutto l'insieme di pratiche finalizzate al recupero di un rapporto diretto tra "produttori" in questo caso inteso produzione di rifiuti urbani e i "consumatori" inteso in questo caso come gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, anche al fine di contenere e ridurre i costi per il trasporto degli stessi. Con la creazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, il concetto di filiera corta, può essere traslato anche al ciclo dei rifiuti con innumerevoli vantaggi economici ed ambientali."*

Ed ancora

*"Le biomasse che la Biotech srl intende trattare vengono conferite, allo stato attuale, all'estero o ad impianti del Nord Italia, aumentando così i volumi impegnati nelle stazioni di trasferimento, aumentando gli impatti legati ai trasporti (CO2, polveri dei motori, freni e pneumatici), aumento dei rischi legati alla movimentazione di rifiuti, etc.. Mediante un accordo con la società Ecologia Italiana srl (società con stabilimento in Acerra), Biotech ha la certezza di poter trattare ingenti quantitativi di FORSU e strutturante, riducendo così drasticamente gli impatti legati alla logistica ed alle operazioni di carico e scarico (svolti oggi presso il centro di trasferimento di Ecologia Italiana). In tal modo si favorirebbe un approccio di tipo circolare al contrario dell'approccio lineare seguito con la presente politica di gestione dei rifiuti."*

- 4.) Nell'elaborato SIA – Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 10 - pag. 82 e seguenti viene analizzata l'alternativa 0 e le alternative progettuali con particolare riferimento alla filiera corta. In particolare il punto 3. recita testualmente

*"Aumento dei rischi ambientali legati al trasporto (dai 700-800 km di movimentazione attuale si passa alla cosiddetta filiera corta [70 km])"*

Tanto premesso, fermo restando la salvaguardia del principio di libero mercato, si chiede di prendere atto delle osservazioni espresse nella presente e riportate negli stessi elaborati del richiedente, affinché nella fase autorizzativa si adottino apposite prescrizioni finalizzate ad *assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1.*

L'occasione è particolarmente gradita, per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale

Dot. Carlo Napoli

**staff.501792@pec.regione.campania.it**

---

**Da:** atonapoli1@pec.it  
**Inviato:** lunedì 9 marzo 2020 15:25  
**A:** REGIONE CAMPANIA STAFF 501792  
**Oggetto:** Ente d' Ambito NA 1 - 09/03/2020 - 0000176  
**Allegati:** Segnatura.xml; Parere\_Biotech\_S.r.l.pdf; Copia\_DocPrincipale\_Parere\_Biotech\_S.r.l.pdf

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PRODOTTO DALLA DIGESTIONE DI BIOMASSA CON UNA FASE SUCCESSIVA DI COMPOSTAGGIO, PER L'OTTENIMENTO DI COMPOST DI QUALITÀ NEL COMUNE DI CAIVANO (NA)  
PROPONENTE: BIOTECH S.R.L. - RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E DELL'ART. 14, COMMA 4, DELLA L. 241/1990. PARERE ATO NA 1.

Si trasmette quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

Francesco Carrara

Staff Direzione Generale

ALLEGATO B  
al Rapporto Finale  
J




AMBITO DISTRETTUALE NAPOLI

Alla Società BIOTECH S.R.L.  
Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

e p.c. Regione Campania  
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa  
del suolo e l'Ecosistema  
STAFF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
Pec: staff.501792@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2019. 0763121 13/12/2019 12,54  
dest. : EIC ENTE IDRICO CAMPANO  
Rec. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...  
Classifica : S.1.23. Fascicolo : I del 2019



Regione Campania  
UOD 50 17 08  
Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli  
Pec: uod.501708@pec.regione.campania.it

Alla Società AKERUS s.c. a r.l.  
Gestore Impianto Depurazione di Acerra  
Pec: akerus@legalmail.it

OGGETTO CUP8338 - Procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27 bis del d.lgs. 152/06 - "Impianto di produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per la produzione di compost di qualità". Proposta migliore soluzione tecnica per allacciamento al collettore emissario di Acerra. Procedura AIA della Società BIOTECH S.R.L.  
Riscontro.

Si riscontra la richiesta, che si allega alla presente, acclarata al protocollo dell'Ente Idrico Campano con il n. 20626 del 04/11/2019 , con la quale la Società BIOTECH S.R.L. chiede all'Ente Idrico Campano, di valutare la soluzione tecnica esecutiva per l'allacciamento dei reflui prodotti dalla stessa, al collettore di interesse denominato Emissario di Acerra.

Da quanto dichiarato la BIOTECH S.R.L. ha già avuto dei contatti preliminari con il gestore del depuratore di Omomorto e dei relativi collettori di adduzione, il quale ha confermato la scarsa incidenza delle portate idriche di scarico rispetto alla capacità del collettore di interesse "denominato Emissario di Acerra".

Vista la documentazione allegata, la scrivente valuta positivamente la proposta progettuale, fatte salve le eventuali prescrizioni che il Gestore dell'impianto di depurazione e dei collettori tributari dei reflui, a seguito delle verifiche tecniche, vorrà impartire.

Per quanto di competenza

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO NAPOLI  
Arch. Cinzia Ostrifate



Spett.le Ente Idrico Campano

[staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)  
alla c.a. Arch. Cinzia Ostrifate

e p.c. Regione Campania

*Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa  
del suolo e l'Ecosistema*  
*STAFF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*  
[staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501792@pec.regione.campania.it)

Regione Campania

UOD 50 17 08

*Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli*  
[uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it)

**Oggetto:** CUP8338 - Procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27 bis del d.lgs. 152/06 – *"Impianto di produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per la produzione di compost di qualità"*. Proposta migliore soluzione tecnica per allacciamento al collettore emissario di Acerra. Procedura AIA.

Con riferimento all'oggetto,

PREMESSO

- ❖ che la società Biotech S.r.l. ha già avuto dei contatti preliminari con il gestore del depuratore di Omomorto e dei relativi collettori di adduzione, il quale ha confermato la scarsa incidenza delle portate idriche di scarico rispetto alla capacità del collettore di interesse "denominato Emissario di Acerra". Si precisa che in detto collettore verrebbe effettuato l'allacciamento per lo scarico sia delle acque bianche sia di quelle nere;
- ❖ che il collettore in esame, in regime di normale funzionamento, presenta due sezioni separate per il trasporto delle acque nere e quelle bianche. Le acque nere vengono recapitate al depuratore di Omomorto, mentre le bianche scaricate direttamente nei Regi Lagni;
- ❖ che attualmente il collettore presenta un funzionamento di tipo misto e pertanto tutta la portata nera e bianca viene collettata al depuratore di Omomorto in modo indistinto, per tale motivo sarebbe inutile fare scarichi separati;
- ❖ che sono previsti lavori di ripristino per il normale funzionamento del collettore al fine di dividere le acque nere e di quelle meteoriche;
- ❖ che in data 07/10/2019 è stato effettuato un tavolo tecnico con la UOD 08 della Regione Campania, con l'Ente idrico campano e Università degli studi di Napoli Parthenope, da cui è emerso che la soluzione tecnica proposta è idonea;
- ❖ che è prevista la separazione dei flussi (nere civili, nere industriali e acque di seconda pioggia) fino ai relativi pozzi fiscali, per poi essere rilanciate al collettore con un'unica soluzione (soluzione meno invasiva per il collettore);
- ❖ che l'impianto in oggetto è stato progettato con una tecnologia depurativa che permette lo scarico in fognatura nel rispetto dei parametri di cui alla tabella 3 allegato 5 Parte Terza del D. Lgs. 152/06, per una portata media pari a 1 l/s;

BIOTECH Srl  
Via piazzetta di Porto n.5  
80134 Napoli (NA)  
Mail: [biotechsrl.energy@gmail.com](mailto:biotechsrl.energy@gmail.com)  
Pec: [biotechsrl.energy@tesabmail.it](mailto:biotechsrl.energy@tesabmail.it)



- ❖ che vengono convogliate ben 12 mm di acque di prima pioggia proveniente dalle aree esterne (viabilità e piazzali) a fronte dei 5 mm previsti dalla normativa tecnica, all'unità di accumulo pari a 165 mc per il successivo trattamento. In altri termini si sono sovradimensionate di molto le vasche di raccolta, avendo quindi a disposizione dei notevoli volumi di accumulo;
- ❖ che l'impianto di progetto prevede altresì una vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia (200 mc) per la laminazione delle portate soprattutto negli eventi meteo più significativi. Dette acque accumulate possono essere riciclate per usi interni (es. antincendio, irrigazione delle aree a verde, lavaggio pavimentazioni) con notevoli vantaggi ambientali;
- ❖ che in prossimità del tetto sono presenti n.2 punti di accesso verticale al collettore.

tanto premesso

SI CHIEDE

all'Ente Idrico Campano ad al gestore del collettore di valutare la soluzione tecnica esecutiva per l'affacciamento al collettore proposta dalla scrivente società e se necessario indicare le modifiche progettuali utili ai fini dell'assenso.

Anticipatamente ringrazia.

Distinti saluti

Si allega alla presente:

- 1) AIL1 - Planimetria allaccio proposto.
- 2) AIL2 - Report con foto georeferenziata con individuazione dei tombini

Napoli, 31/10/2019

Il legale rappresentante

  
**BIOTECH S.R.L.**  
Sede: Napoli, Piazzetta di Porto, 5  
80134 NAPOLI  
Partita IVA: 08498971210  
www.biotechrl.energy@legalmail.it

BIOTECH Srl  
Via piazzetta di Porto n.5  
80134 Napoli (NA)  
Mail: [biotechrl.energy@gmail.com](mailto:biotechrl.energy@gmail.com)  
Pec: [biotechrl.energy@legalmail.it](mailto:biotechrl.energy@legalmail.it)

## ADELÉ DEL PIANO

---

**Da:** UFFICIO PROTOCOLLO <protocollo@pec.enteidricocampano.it>  
**Inviato:** lunedì 9 dicembre 2019 12:53  
**A:** biotechsrl.energy@legalmail.it; staff.501792@pec.regione.campania.it; uod.501708@pec.regione.campania.it; akerus@legalmail.it  
**Oggetto:** Prot. N.23195 del 09-12-2019 - Riscontro dell' Ente Idrico Campano alla nota della Società BIOTECH S.R.L.  
**Allegati:** Prot\_Par 0023195 del 09-12-2019 - Documento 20191209123112066.pdf;  
Segnatura.xml

Pece del 26/7/19 Matt 50792

ALLEGATO 9a  
al Rapporto Finale  
M

**COMUNE DI CAIVANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)

Area Tecnica  
Settore Tutela Ambientale e Urbanistica

Prot. n. 17443  
Del 24/07/19

Alla Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti  
Valutazione e Autorizzazioni Ambientali  
Via De Gasperi, 28  
800133 - Napoli  
[Staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:Staff.501792@pec.regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0483923 31/07/2019 15,51  
N. 1. COMUNE DI CAIVANO

999. 501792 STAFF - Tecnico-urbanistica/attiv

Classificato 5.1.21 Protocollo 1 del 2019



E, p.c. Alla Commissione Straordinaria

Al Segretario Generale

**Oggetto:** CUP 8338 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 per "l'impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" – proponente BIOTHECH S.R.L. –

- Parere di competenza -

1 - PREMESSA

L'impianto per la produzione di Gas da fonti rinnovabili che la società Biotech, come proponente, vorrebbe realizzare, si collocherebbe in un appezzamento di terreno in località S. Arcangelo su una superficie di 27.360 mq.

In prossimità della posizione definitiva dell'impianto esistono alcune abitazioni e un impianto zootecnico del posto.

2 - INQUADRAMENTO NEL CONTESTO COMUNALE

Nel vigente piano Regolatore del Comune di Caivano, l'area interessata dal progetto ricade in Zona Agricola.

Si evidenzia che il terreno sul quale si vorrebbe realizzare l'impianto di "Trattamento Rifiuti e produzione di Gas, risulta essere, a tutt'oggi, di proprietà della Biotech s.r.l. con sede in Napoli.

3 - UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

Oltre alla distanza da elementirilevanti, come abitazione e attività agricole, la scelta dell'ubicazione dell'impianto si pone in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 177, comma 4, D.Lgs 152/2006 che stabilisce, tra l'altro, che i rifiuti devono essere gestiti "senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente".

Tale localizzazione, inoltre, viola le disposizioni di sostegno del settore agricolo che le sottendono, ed è incompatibile con le stesse.

Detta localizzazione, relativa ad un impianto industriale che tratta rifiuti solidi urbani frazione FOU, dovrebbe trovarsi in zona ASI o in un'area omogenea "D" del vigente PRG, ed è, quindi, in contrasto anche con il disposto dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs 387/2003, in quanto si pone in direzione totalmente contraria al sostegno del settore agricolo auspicato dal Legislatore, "con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggiorurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.", che trovano il loro necessario presupposto proprio nella tutela garantita dagli strumenti urbanistici.

L'art.7 della legge 57/2001 dispone che: "I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:  
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, (...), individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale (...), privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola (...), comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, (...), di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale; (...)"

Tali condizioni, per quanto attiene l'agricoltura, hanno trovato riscontro nel D.Lgs:18 maggio 2001, n. 228 Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, proprio al fine di sostenere lo sviluppo di una realtà agricola di qualità ed in linea con gli indirizzi europei, volta a favorire l'imprenditoria giovanile ed a valorizzare la figura dell'imprenditore agricolo per un nuovo tipo di impresa agricola multifunzionale.

La realizzazione dell'impianto *de quo* nell'area indicata non tiene conto di nulla di tutto questo compromettendo le linee di sviluppo delineate in detta importantissima normativa a danno di tutti coloro che da sempre tutelano, vivendoci e coltivando quel territorio, e che oggi grazie a

questa legge sono messi in condizione di fare una attività agricola diversa e più competitiva, in conformità agli indirizzi di sviluppo europei.

Nessuna di queste disposizioni consente la realizzazione di impianti industriali di smaltimento rifiuti nel luogo prescelto.

## 5 - CRITICITÀ E NORMATIVE

### 5 a - Normative Europee

Il comune di Caivano annualmente sulla base dei dati del sistema MySir degli ultimi cinque anni, ha prodotto mediamente 2.800,00 t/anno di rifiuti umidi. Un impianto come quello in oggetto, che tratta una quantità di soli rifiuti organici (FORSU), pari a 60.000,00 t. più 20.000,00 t. di verde strutturante, di conseguenza, appare eccessivamente sovradimensionato rispetto alle esigenze territoriali.

Il bacino di utenza di tale impianto, inoltre, non è meglio individuato e non sono state prese in considerazione le singole raccolte differenziate di rifiuti dei Comuni limitrofi. Questi ultimi non sono stati in alcun modo identificati e conseguentemente non si è a conoscenza di una loro disponibilità a sversare nell'impianto in progetto i rifiuti umidi e non da trattare.

La mancata individuazione del bacino di utenza non permette, inoltre, una seria pianificazione dell'intervento a causa della mancata valutazione delle capacità di trattamento dei rifiuti di altri impianti esistenti e/o in corso di autorizzazioni sul territorio.

Per quanto sopra riportato, si ritiene la scelta di localizzare l'impianto a biogas nel Comune di Caivano, assolutamente in contrapposizione con il *Principio di Prossimità* e con il *Principio di Autosufficienza* espressi nella Direttiva europea 2006/12/CE, richiedenti rispettivamente che i centri di trattamento dei rifiuti debbano essere localizzati in vicinanza delle fonti primarie di produzione, minimizzando i costi di trasporto stradale e favorendo la chiusura del ciclo dei rifiuti all'interno del territorio stesso che li ha prodotti.

Più in generale, tale localizzazione, in un'area definita critica dal punto di vista ambientale, si troverebbe ad essere contraria al "*Principio di Precauzione*" in ambito di cautela e da adottarsi all'interno di decisioni scientificamente rilevanti.

La realizzazione di un simile impianto, inoltre, costituirebbe violazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea e che mira a proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione dei rifiuti.

Tale norma comunitaria prevede l'utilizzo del rifiuto, sia esso indifferenziato, differenziato e della frazione organica, come produttore di energia "solo in ultima istanza", dopo aver preventivamente provveduto a mettere in atto politiche volte a rispettare la seguente gerarchia di processi:

- 1) Riduzione (prevenzione)
- 2) Riutilizzo
- 3) Riciclo
- 4) Compostaggio (preparazione per il riutilizzo)
- 5) Recupero di altro tipo, come lo smaltimento ed il recupero energetico

Nel comune di Caivano appare opportuno, data la quantità di rifiuti umidi prodotta, perseguire politiche finalizzate ad incentivare il compostaggio domestico e appurare la possibilità di effettuare il compostaggio aerobico di comunità per lo smaltimento dei rifiuti umidi.

Infine, il progetto si pone in contrasto con la Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria che, all'art. 1 individua tra i suoi obiettivi quello di " *mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi*".

Per approvare il progetto, con riferimento ai suoi possibili effetti sulla salute e sulla qualità dell'ambiente, sarebbe dunque opportuno imporre questa condizione: *con l'entrata in funzione dell'impianto a biogas, la qualità dell'aria e delle diverse matrici ambientali interessate dalle sue emissioni, deve migliorare o per lo meno restare uguale a quella preesistente.*

Il miglioramento potrebbe verificarsi solo se, nel sito interessato, le biomasse o il biogas sostituissero un combustibile più inquinante, oppure se il presente impianto sostituisse un altro impianto già esistente e/o meno efficiente da punto di vista energetico.

Non essendo questo il caso dell'impianto in questione, il progetto risulta in contrasto con la norma europea sopra richiamata.

### 5 b - Normative Nazionali

La realizzazione del progetto presentato risulta contraria al principio dello Sviluppo Sostenibile così come enunciato nell'art. 3 quater del D.Lgs. 152/2006.

Fattori quali:

- l'evidente sovradimensionamento dell'impianto rispetto alle reali e concrete esigenze di smaltimento della FORSU prodotta dal Comune di Caivano;
- l'ubicazione in una zona agricola, e con attività agricole e zootecniche poste in aree prossime all'impianto;
- la viabilità, sia di collegamento con i paesi limitrofi, sia a servizio della zona circostante l'area di progetto, gravata dal traffico, verrebbe ulteriormente appesantita;
- l'appartenenza del comune di Caivano ad un ambito territoriale estremamente delicato e attenzionato dal punto di vista sanitario a causa di una troppo alta percentuale di morti, prematuri e non, riconducibili a patologie collegabili all'inquinamento ambientale, potrebbero determinare un significativo peggioramento della qualità della vita e compromettere le potenzialità di sviluppo futuro del territorio.

La realizzazione del suddetto progetto si porrebbe, altresì, in contrasto con quanto enunciato nel comma 3 del sopra citato articolo, il quale precisa che: "*il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché, nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo, si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro*".

La costruzione di detto impianto viola il suddetto Principio di Solidarietà poiché non si inserisce nella prospettiva di salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente a causa:

- delle emissioni prodotte dalla combustione del gas metano;
- dell'aumento di traffico che comporta;
- degli impatti acustici ed odorigeni connessi alla sua entrata in esercizio.

Per le ragioni sopra esposte e di seguito meglio specificate, si ritiene, quindi, che la valutazione ambientale finalizzata ad assicurare la compatibilità delle attività antropiche con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 4 comma 3, D.Lgs 152/2006, debba essere considerata.

### 5 c - Normative Regionali

L'impianto progettato si configura come "*un impianto di trasformazione della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) e di altre tipologie di rifiuto organico*", finalizzato

soprattutto, alla produzione non solo di compost ma di energia, in contrasto con la volontà delle amministrazioni comunali di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale, n. 78 del 23/11/2010 avente ad oggetto: "Mozione ai sensi dell'art.22 del vigente Statuto Comunale. Moratoria sui futuri possibili insediamenti nel territorio di Caivano d'impianti e/o strutture dotate d'impatto ambientale inquinante o negativo" e deliberazione n. 98 del 21/11/2012, avente ad oggetto: "Indirizzi del Consiglio Comunale in merito all'ubicazione di Impianti ad impatto ambientale su area agricola o comunque non destinata ad insediamento industriale, ai sensi dell'art. 26 c. 2 del vigente Statuto Comunale – giusta nota del 26/10/2012. prot. n. 17478."

Un impianto di così grandi dimensioni costituirebbe un onere ecologico sproporzionato anche per le comunità confinanti, le quali condividerebbero, per il principio di prossimità, gli aspetti negativi connessi alla sua realizzazione.

Si rilevavano, quindi, le conseguenze negative in termini di:

- aumento del traffico pesante,
- inquinamento da eventuali polveri pericolose, soprattutto per la salute della popolazione residente nel Comune di Caivano,
- impoverimento dell'intera area non solo dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
- presumibili danni economici a causa del deprezzamento immobiliare dei terreni circostanti,
- effetti negativi sulle produzioni agricole e sull'immagine dell'intero territorio.

Si vuole sottolineare l'inesistenza di atti sulla disponibilità dei comuni confinanti a conferire la loro FORSU nell'impianto di trattamento rifiuti e non esistono esplicite richieste di fabbisogno in materia. Non è stato mai stilato dal Comune di Caivano un protocollo d'intesa con i Comuni vicini per quantificare e legittimare l'apporto della frazione organica che dovrebbe far entrare a pieno regime l'impianto a biogas sul territorio di Caivano.

## 6-SITUAZIONI TECNICO-AMBIENTALI

L'impianto di Biodigestione con produzione di compost e generazione, che verrebbe realizzato nel Comune di Caivano, è di rilevanti dimensioni e lo si ipotizza su un terreno a destinazione e vocazione prettamente agricola.

L'impianto, per le sue caratteristiche, è da considerarsi insalubre e andrebbe realizzato solo in aree industriali lontano dalle attività agricole e zootecniche esistenti.

La sua eventuale realizzazione avrebbe un impatto assolutamente negativo sul territorio e sui residenti a causa:

- delle emissioni in atmosfera provocate dal trasporto e stoccaggio dei rifiuti;
- dai rumori provenienti dalle apparecchiature utilizzate nei vari processi di lavorazione;
- dalla produzione di scarti e rifiuti della lavorazione della FORSU;
- dalla produzione di Energia Elettrica con uso di Biogas.

## 7- AMBIENTE IDROGRAFICO

In assenza di garanzie sulla continuità di approvvigionamento idrico, non è comprensibile come si possa autorizzare un impianto ad alto consumo di acqua in un contesto idrografico così fragile e insufficiente. La piovosità media annua, della zona, è al di sotto della media regionale mentre la temperatura ambientale è superiore alla media. Tale situazione fa presupporre che quanto previsto per il recupero delle acque piovane, sarà insufficiente alle esigenze dell'impianto, quindi, necessariamente, il fabbisogno d'acquadovrà prevedere una integrazione "normale" e non straordinaria di prelievo dal pozzo e/o dalla rete idrica locale. Le locali falde acquifere sono fin troppo sfruttate e un ulteriore emungimento provocherebbe ulteriori e gravi disagi. Si ritiene, inoltre, che l'equilibrio idrografico dell'area particolarmente vulnerabile, possa essere alterato

anche dalle operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti umidi, che potrebbero, per cause accidentali, interferire con i livelli di qualità delle risorse idriche.

### 9 - IMPATTI NEGATIVI SUL PAESAGGIO

Il progetto determina una radicale trasformazione dello stato dei luoghi, inserendosi quale elemento estraneo, dal punto di vista sia funzionale che visivo, in un paesaggio agrario che fino ad oggi ha mantenuto quasi intatte le sue caratteristiche, i manufatti previsti risultano estranei infatti per destinazione d'uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si collocano.

L'impianto, urbanisticamente, si pone dunque quale elemento di profonda e duratura alterazione di un'area estremamente caratterizzata quale elemento lesivo dei valori culturali di un paesaggio meritevole, invece, di tutela agricola.

### 10 - RUMORE

Le fonti di rumore sono legate prevalentemente alle apparecchiature utilizzate nelle varie sezioni, ed in particolare provocate da pompe, compressori, soffianti, ventilatori, motori, mezzi per la movimentazione dei rifiuti etc. Alcune di queste apparecchiature potrebbero superare i livelli di conformità acustica previsti dal Piano Acustico del Comune di Caivano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30/9/1999.

### 11 - EMISSIONI ODORIFERE

Uno dei problemi degli impianti a biogas è l'emissione di odori e l'odore è a tutti gli effetti un inquinante.

L'odore è prodotto dall'azione batteriologica di demolizione dei composti organici, per cui le prime fasi a rifiuto fresco, ricezione, stoccaggio e triturazione del rifiuto, sono le fasi più critiche. Prima di essere inviata ai digestori, la FORSU deve essere raccolta, stoccata, trasferita e trattata e i vari processi diventano importanti sorgenti di odore.

Trattandosi di aspetti non normati dalla legislazione italiana, non si possono affrontare utilizzando solo un approccio chimico analitico alla questione o predisponendo uno studio previsionale delle emissioni odorifere o esprimendo valutazioni tramite simulazione modellistica.

L'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) tutela il diritto della persona al rispetto della propria vita privata e familiare, non solo da aggressioni fisiche ma anche da rumori, emissioni, odori, o altre forme di interferenze,.

La salute (bene che trova tutela negli artt. 32 Cost. e 2059 c.c.) va intesa come stato di benessere psico-fisico la cui lesione viene determinata da ogni immissione idonea a provocare stress, esasperazione e tensione psicologica anche a prescindere dalla prova dell'esistenza di patologie (Tribunale di Mantova, Sez. II - Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 5 novembre 2004).

Si evidenzia che:

- per aversi inquinamento atmosferico non è necessario il pericolo di danno alla salute dell'uomo per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che l'alterazione dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi (Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1991. Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203).
- può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti (Cass. Sez. I, 7 aprile 1994, n. 6598, Gastaldi).

- il contenimento verso l'esterno di emissioni di odori provenienti dall'area di stoccaggio, nonostante i sistemi di apertura/chiusura automatici, non è assolutamente assicurato vista la continua movimentazione dei mezzi.

### 12 - TRAFFICO VEICOLARE

Gli impatti generati da un incremento dei veicoli pesanti e leggeri sulla via S. Arcangelo non sono stati adeguatamente valutati ma, al contrario non si possono certo definire trascurabili. Un'analisi del traffico veicolare connesso all'attività dell'impianto, crea sicuramente un disagio per la cittadinanza.

### 13 - QUADRO PROGETTUALE

- Il pretrattamento delle matrici organiche fermentescibili (FORSU e altre), fin dalla prima operazione dovrebbe assicurare l'eliminazione, il più possibile, degli inerti-plastiche-vetro-metalli ecc. per garantire al materiale organico la massima resa in termini di cessione di biogas nella fase anaerobica.
- Dalla "purea" difficilmente si potrà sottrarre del materiale di piccole dimensioni o addirittura eliminare sezioni di vetro o plastiche triturate nel pretrattamento. Tali scorie, inevitabilmente, saranno presenti nel compost e di conseguenza nei terreni concimati.
- L'impianto di filtrazione, non garantisce il confinamento degli odori solo all'interno delle strutture di processo.
- Nonostante le ipotesi progettuali, difficilmente il percolato presente nell'impianto resterà confinato all'interno della struttura, con grave danno all'ambiente circostante.
- Negli scarti di natura organica non si può escludere la presenza di pericolose concentrazioni di metalli pesanti.
- L'area dell'impianto ricade in zona mediamente ventilata e questo favorisce lo spandersi, verso l'esterno dell'impianto, di polveri e odori provenienti dal compost stoccato per la vendita.

### 14 - QUALITÀ AMBIENTE – BENESSERE E SALUTE UMANA

E' ormai scientificamente provata l'associazione dell'inquinamento da polveri sottili con un aumento della mortalità generale e per cause cardio-vascolari e respiratorie, con l'insorgenza di patologie acute quali l'infarto, l'ictus cerebrale, le infezioni delle vie respiratorie (polmoniti e bronchiti).

Numerosi studi epidemiologici supportano tali conclusioni: gli aumenti della mortalità generale e specifica e l'aumento delle ospedalizzazioni per patologie respiratorie e cardiovascolari provocate dall'inquinamento sono stati riportati in diversi studi effettuati. L'insieme dei dati disponibili conferma che l'esposizione ad inquinanti di lunga durata è associata ad una riduzione della speranza di vita.

In questi ultimi anni i cittadini di Caivano hanno evidenziato, in più occasioni pubbliche, ai vari rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, la necessità di effettuare nel Comune una seria indagine epidemiologica, visti i numerosi decessi. Malattie spesso associate a danni provocati dall'inquinamento ambientale.

#### 14 - REGI LAGNI E FASCIA DI RISPETTO

I Regi lagni costituiscono la rete idrografica di canali per irreggimentare le acque, prevenire le inondazioni e tenere a disposizione le acque in caso di siccità. Si trovano nel territorio a nord di Napoli e nel territorio di Caivano.

I canali, i lagni (nome antico con cui si identificava il corso d'acqua che attraversava il Nolano si impaludava nella piana campana) sono detti Regi perché la loro storia è legata all'amministrazione borbonica. I Re Borbone, infatti, ampliarono, completarono e perfezionarono l'assetto della rete abbozzata nel '600.

Attentissime e particolareggiate erano le prescrizioni per mantenere le acque pulite e salubri nonché le modalità di controllo dei loro alvei per evitare inondazioni, come si evince dalla legge del 1833.

Il canale principale dei Regi Lagni attraversa la pianura campana da est a ovest, dall'area nolana fino al litorale domizio, attraversando il territorio di comuni popolosi come Nola, Marigliano, Acerra, Caivano, Marcianise, Casal di Principe, Villa Literno, Castel Volturno: una fascia a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, per un tragitto lungo 55 chilometri, a cui vanno aggiunti 210 chilometri di canali secondari, che confluiscono "a spina di pesce" nell'asta principale.

Nati come opera di contenimento delle acque, gli alvei borbonici si sono trasformati, dal novecento in poi, in una appendice e scarichi fognari.

Più di un milione e mezzo di residenti, infatti, sono compresi nei comuni del bacino idrografico, con insediamenti industriali, pratiche agricole intensive e una presenza diffusa di aziende zootecniche.

Premesso che:

- il territorio di Caivano è attraversato dal Canale Principale storico dei Regi Lagni e da canali secondari, che confluiscono "a spina di pesce" nell'asta principale.
- di origine naturale è il Canale Principale dei Regi Lagni e i suoi controfossi e un corso d'acqua che cammina lungo tutto il confine con il Comune di Acerra;
- il complesso e singolare reticolo idrografico di Caivano è inserito nell'elenco delle acque pubbliche di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 come canale "*Canale principale dei Regi Lagni e i 2 Controfossi, inf. 257*"; ed è sottoposto pertanto, relativamente a questa dicitura (Canale Principale .....), al regime vincolistico previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- per il corso d'acqua secondario dei regi lagni, il quale dal sopralluogo effettuato in data 15/7/2019, in alcuni punti non è più visibile, non è accertata la sua fattibilità tra i corsi d'acqua menzionati tra le acque pubbliche e pertanto soggetto o meno al vincolo di cui al decreto Galasso;
- sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 130 del 1900 viene riportato l'elenco delle acque pubbliche tra cui figura il "*Canale Principale dei Regi Lagni*" dove sussiste a tutti gli effetti, il vincolo paesaggistico che comporta, in caso di interventi da realizzarsi nell'ambito della fascia di rispetto dei 150 metri, l'attivazione delle procedure autorizzative previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 45 del 1910 riporta l'elenco delle acque pubbliche tra cui figura nel territorio di Caivano il "*Canale Principale dei Regi Lagni e i suoi due controfossi, inf. n. 257*" per il quale sussiste, a tutti gli effetti, il vincolo paesaggistico che comporta, in caso di interventi da realizzarsi nell'ambito della fascia di rispetto dei 150 metri, e quindi l'attivazione delle procedure autorizzative previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la stessa Legge Galasso n. 431 del 8/8/1985 individua i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, quelli approvati

con Regio Decreto del 11/12/1933 n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, soggetti all'inedificabilità per una fascia di 150 metri ciascuna;

- la stessa Giunta Regionale della Campania nella delibera del 4/12/1985 n. 116 individua l'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Napoli tra le quali figura 1) il "Canale Principale dei Regi Lagni"; 2) il "Canale Vecchio, inf. n. 1", e ancora individua l'elenco delle acque classificate pubbliche della Provincia di Caserta ai sensi del T.U. 11/12/1933 n. 1775 il "Canale Principale dei Regi Lagni e i suoi due controfossi".

Considerato che a questi provvedimenti non è consultabile alcuna planimetria che chiarisca quali sono i corsi d'acqua vincolati da fascia di rispetto, al di là del Canale Principale che è ben individuabile. Una volta verificata l'esclusione di acqua pubblica del corso d'acqua, perché non iscritto negli appositi elenchi, occorre verificare se esso possa essere definito comunque torrente o corso d'acqua perché effettivamente la sua oggettiva natura rientri nella categoria dei "torrenti" ai sensi della vigente normativa in materia ambientale e di acque. In caso positivo ne deriverebbe anche l'assoggettamento al vincolo paesaggistico ex lege di cui al ricordato art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. nr. 42/2004. Situazione che potrebbe chiarire solo la Soprintendenza che detiene questo tipo di vincolo.

In conclusione la sussistenza del vincolo paesaggistico ex lege sui corsi idrici, quali torrenti e relativi corsi d'acqua trova applicazione quando la natura del "torrente" corrisponde alla vigente classificazione delle acque pubbliche, a prescindere dall'iscrizione negli appositi elenchi ex R.D. 1775/1933.

Tale situazione di incertezza, dove si fa riferimento soltanto al "Canale Principale dei Regi Lagni", e al "Canale Vecchio, inf. n. 1", conoscendo il territorio di Caivano e rilevato l'esistenza di un corso d'acqua affluente al Canale Principale dei Regi Lagni, che passa in prossimità della particella oggetto di intervento da parte della Biothec, ha fatto sì che negli ultimi anni sono stati rilasciati diversificati urbanistici, di diversa natura, a fronte di richieste inoltrate.

Più precisamente, i certificati urbanistici rilasciati per il lotto in argomento, così come risulta dal registro presente agli atti d'ufficio, sono il n. 88/06, del 11/4/2006; il n. 91 del 19/10/2016, il n. 38 del 6/6/18, e n. 28 del 2/4/2019.

In tutti i suddetti certificati viene riportata la classificazione urbanistica della zona, secondo il PRG vigente, che è, e rimane classificata come zona "Agricola" disciplinata dall'art. 49 delle NTA. Non in tutti i certificati è stata riportata la prescrizione circa la fascia di rispetto dei "Regi Lagni", che a sua volta, trova origine nella normativa nazionale della legge 8/8/1985 n. 431 (Legge Galasso). Tuttavia tale prescrizione è stata riportata nel certificato del 28/3/2006 e in quello del 2/4/2019, quest'ultimo richiesto per rogito notarile. Si precisa infine che con nota di riscontro alle richieste del 17/5/2018 e successiva del 15/1/2019, inoltrate per la Biothec, relative al rilascio di un certificato di "destinazione urbanistica particellare descrittivo e norme d'uso afferente al Piano Paesaggistico Regionale dell'area interessata, è stato riferito al richiedente della non competenza del settore Urbanistico Comunale al rilascio del suddetto certificato, facendo rilevare invece la esclusiva competenza Regionale in materia.

Infine in riferimento a quanto sopra descritto in considerazione dell'incertezza se il corso d'acqua secondario e affluente del corso Principale dei Regi Lagni, è soggetto o meno al vincolo paesaggistico e di conseguenza al rispetto della fascia di 150 metri, questo settore in data 15/7/2019 ha inoltrato richiesta di chiarimenti ai beni culturali; ed in data 18/7/2019 alla Soprintendenza dei Beni culturali di Napoli; e in data 22/7/2019 alla Regione Campania - Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema; e in data 23/7/2019 di nuovo alla Soprintendenza dei Beni culturali di Napoli, indirizzata al responsabile per il territorio di Caivano.

Ritornando alla certificazione urbanistica rilasciata, la stessa fa riferimento alla destinazione urbanistica prevista dal PRG vigente e alle NTA allegata, al di là o meno di un eventuale vincolo sovraordinato che peraltro per la zona oggetto di intervento non è neppure riportato sulle tavole del PRG.

La normativa vigente che regola le fasce di rispetto è la Legge n.431/1985, con cui furono vincolati ai fini paesaggistici ex lege i corsi idrici iscritti in appositi elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad oggi la stessa norma vige col Codice dei Beni culturali D.lgs. nr. 42/2004 segnatamente dell'art. 142, comma 1, lettera c). e consegue il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (a sua volta riproduttivo dell'art. 82, comma 5, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616).

L'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio individua le aree vincolate direttamente dalla legge in ragione del loro valore ambientale e geografico e, quindi, senza bisogno di un qualche atto di tipo amministrativo. Il vincolo ope legis in discorso non impone l'assoluta immutabilità delle aree su cui incombe, ma il necessario espletamento della preventiva procedura di autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

Tutte le zone che possono riqualificarsi come di "ricomposizione spaziale", ovvero tutte quelle zone vocate, secondo le espresse previsioni pianificatorie, a significative manipolazioni urbanistiche ed edilizie, in quanto fortemente compromesse e bisognose di interventi di riqualificazione urbana, a differenza delle aree di tipo omogeneo "A" e "B" di cui al D. M. n. 1444 del 1968, che presentano un assetto stabile sul piano urbanistico, devono necessariamente essere sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico in conformità a quanto disposto dall'art. 142, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 che reitera le previsioni contenute nella legge n. 431 del 1985. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2056.

La mancata indicazione, all'interno del Piano e con riferimento ai <<territori costruiti>>, del vincolo relativo a dette aree ex art. 142, può configurare una lacuna o una dimenticanza che non condiziona la vigenza della qualificazione e del regime che essa richiama, onde la necessità di autorizzazione, e non tanto per il principio di gerarchia delle fonti, quanto per quello «di competenza» delle fonti medesime, in base al quale la Regione non può legiferare o normare in contrarietà alle disposizioni della legislazione statale, essendo tale area di interessi riservati appunto allo Stato e preclusi alla sua competenza. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2381, Foro amm. CDS, 2006, I, 1269.

L'articolo 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 include tra i beni di interesse paesaggistico «i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico» di cui al r.d. n. 1775 del 1933: il requisito della iscrizione si riferisce solo ai corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti, i quali sono quindi vincolati a prescindere da tale iscrizione, in quanto acque fluenti di maggiore importanza: tanto ciò vero che fiumi e torrenti sono beni pubblici demaniali senza necessità di iscrizione. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 18 luglio 2008, n. 2172, Ambiente e sviluppo, 2009, 2, 178.

Per costante giurisprudenza, qualora vi sia un contrasto tra le indicazioni grafiche del piano regolatore generale e le prescrizioni normative, siano queste ultime a prevalere, in quanto in sede di interpretazione degli strumenti urbanistici le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non possono sovrapporsi o negare

quanto risulta da questo. Dunque, nel contrasto tra normativa e segno grafico, occorre dare prevalenza alla prima (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2158, del 18 aprile 2013).

La norma, è in linea con la interpretazione fornita dalla Circolare n°3 del 31/08/1985 "Applicazione della L. 8 agosto 1985, n. 431 (Tutela delle zone di particolare interesse ambientale)" Gazzetta Ufficiale del 12/11/1985, n°266 – secondo cui: "(...)Tali vincoli agiscono ope legis e, pertanto, non richiedono nessun provvedimento amministrativo di notifica dell'interesse ipso iure tutelato e non possono essere modificati a differenza di quelli imposti con provvedimenti amministrativi sia dello Stato che delle regioni, i quali possono essere annullati o modificati ai sensi dell'art. 14 del regolamento di attuazione della legge n. 1497/39 e con le limitazioni disposte dal terzo comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77. Tanto non esime tuttavia dalla loro definizione sul territorio, essendo la elencazione fattane dal legislatore per necessità generica.(...)"

Nei medesimi termini si è espresso, anche di recente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 413/2012, il quale ha sentenziato che : "(...) Sul punto, è per vero destituita di fondamento la pretesa del Comune di Rivarolo Canavese contestare la stessa esistenza del vincolo siccome non indicato nelle tavole allegate al P.R.G. comunale: infatti, nella specie trattasi di vincolo ex lege discendente dall'inserimento dell'area entro i 150 metri da un corso d'acqua costituente acqua pubblica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. nr. 42 del 2004, per il quale le esigenze di tutela paesaggistica sono presunte dal legislatore e possono, al più, essere escluse dall'amministrazione interessata con una dichiarazione di irrilevanza ex art. 142, comma 3, del medesimo decreto, ciò che non risulta avvenuto nel caso di specie. (...)"

In ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza n°6629 del 07.01.2014 pubblicata in data 12.02.2014 ha rilevato che "... riguardo alla violazione dell'art. 142, lettera c), del D. lgs n. 42 del 2004, a fronte di una documentazione pubblica da cui risulta la natura di acqua pubblica della zona, e come tale, pertanto, tutelata, non vi è la necessità di svolgere ulteriori accertamenti a dimostrazione di siffatta natura ..."

L'art. 142 1 comma lett. C del D.Lgs. n. 42 del 2004, va interpretato nel senso che solo per le acque fluenti di minori dimensioni ed importanza, vale a dire per i corsi d'acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, ai fini della loro rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.

La norma appena citata prevede la disapplicazione del suddetto vincolo solo per i corsi d'acqua minori (e non anche per i fiumi ed i torrenti) che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero per i Beni e le attività Culturali alla data di entrata in vigore (12.05.2006) del D. Lgs. n. 157 del 24/3/2006 (che sostituisce il comma dell'art. 142), fermo restando la facoltà dello stesso Ministero di confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

E'opportuno precisare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 7 novembre 2007, n. 367 (Pres. Bile, Red. Maddalena) ebbe a statuire a chiare lettere, nel punto 7.1 del considerato in diritto, che ...spetta unicamente allo Stato il compito di definire le modalità di tutela e alla Regione spetta l'individuazione nel concreto dei beni paesaggistici e la collocazione di quest'ultimi nei piani paesaggistici.

## 15 - CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra relazionato e,

### CONSIDERATO:

- che il progetto presentato risulta essere in contrasto con gli obiettivi di tutela e gli indirizzi di sviluppo del territorio e con le disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo;
- che il progetto presentato è in contrasto con i Principi di Prossimità e Autosufficienza espressi nella direttiva europea 2006/12/CE, con il principio di Precauzione enunciato nella Costituzione Europea art III-233, con quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE in materia di smaltimento rifiuti e dalla Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- che il progetto presentato è in contrasto con il Principio di Sviluppo Sostenibile così come enunciato all'art. 3 quater del D.Lgs 152/2006 e con l'art. 182 dello stesso decreto;
- che il progetto presentato è in contrasto con la volontà espressa dalle Amministrazioni Comunali giuste deliberazioni di Consiglio Comunale sopracitate e con il Principio di Sviluppo Sostenibile così come enunciato all'art. 3 quater del D.Lgs 152/2006 ed all'art. 182 dello stesso decreto.

CONSIDERATE le criticità progettuali evidenziate, e impatti negativi sul territorio ed effetti cumulativi;

CONSIDERATI i rischi di natura tecnica ed ambientale evidenziati;

### CONSIDERATO:


- che, per il tratto interessato all'intervento, si rende indispensabile accertare la sussistenza del vincolo di carattere sovraordinato relativo alla fascia di rispetto dei Regi Lagni, vincolo che opera *ope legis*; ciò in quanto sussiste una situazione di incertezza che non può essere definita da questo Ente atteso che quantunque sulla cartografia del PRG vigente non sia riportato detto vincolo per la particella interessata previsto dalla Legge n. 431/1985, nell'elenco delle acque pubbliche di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è riportata la dicitura "Canale Principale dei Regi Lagni e i suoi due controfossi, inf. n. 257"; inoltre la Regione Campania con Deliberazione n. 116 del 4/12/1985, in esecuzione a quanto disposto dalla stessa legge 431/85, riporta espressamente un elenco dei corsi d'acqua esclusi dal vincolo di cui all'art. 1, tra i quali non figurano i Regi Lagni né i suoi influenti; invece gli stessi risultano catalogati tra le acque pubbliche e precisamente così denominati "Canale Principale dei Regi Lagni" e "Canale Vecchio, inf. n. 1".
- Ciò posto, nell'incertezza di poter individuare quale sia il Canale Vecchio inf. n. 1., considerato che alla deliberazione di G.R. sopra citata non risulta allegata alcuna cartografia, si rende necessario acquisire tali elementi tecnici presso la stessa Regione Campania nonché presso la Soprintendenza, autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Ad avviso dello scrivente non si può prescindere da tale accertamento atteso che, come verificato da questo Comune mediante apposito sopralluogo, adiacente al lotto interessato, esiste un corso d'acqua che è un influente-affluente dei Regi Lagni e che, se sottoposto al vincolo sovraordinato di tutela, esclude la possibilità di edificare nella fascia di rispetto dei 150 mt., nella quale andrebbe a ricadere parte della part.lla interessata dall'intervento, pertanto si ribadisce di richiedere preventivamente all'organo preposto al vincolo, in questo caso alla Soprintendenza dei Beni Culturali e

Paesaggistici di Napoli, ogni chiarimento in merito.

Pertanto nell'interesse del Comune di Caivano, in regime di autotutela, tenuto conto delle risultanze di cui sopra e dei certificati di destinazione urbanistica, ed in particolare all'ultimo rilasciato alla soc. Biotech, si rappresenta a Codesto Spett.le U.O.D., ferme restando tutte le altre eccezioni sollevate da questo Ente con la presente relazione, che i lavori di cui alla conferenza di servizio non possono concludersi senza l'acquisizione dei pareri della Regione Campania, da parte dei Settori preposti, che peraltro non hanno ancora prodotto agli atti il "certificato di destinazione urbanistica particellare descrittivo", richiesto e sollecitato dalla stessa società proponente, nonché di quello della competente Soprintendenza di Napoli, preposta alla tutela del vincolo ex art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 lungo i corsi d'acqua dei Regi Lagni.

Per tutto quanto sopra relazionato si esprime parere negativo.

Il Responsabile del Settore Tutela Ambientale e Urbanistica  
Arch. Raffaele Celiento



 lico: e Codesto Spett.le Staff.

Da "urbanistica.caivano" <urbanistica.caivano@asmepec.it>  
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>  
Data venerdì 26 luglio 2019 - 16:54

## **RELAZIONE BIOTECH - CAIVANO**

---

SI INVIA LA RELAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO PER L'IMPIANTO BIOTHECH IN CAIVANO  
SEGUIRA' ENTRO IL 24/8/2019 QUANTO STABILITO NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24/7/2019

DISTINTI SALUTI

ARCH. RAFFAELE CELIENTO

---

### **Allegato(i)**

RELAZIONE COMUNE CAIVANO CUP8338 BIOTECH SRL-1.pdf (6314 Kb)

ALLEGATO 96  
al Rapporto Finale  
M

**COMUNE DI CAIVANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)  
Area Tecnica  
Settore Tutela Ambientale e Urbanistica

Prot. n. 19282  
Del 23.8.19

Alla Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti  
Valutazione e Autorizzazioni Ambientali  
Via De Gasperi, 28  
800133 - Napoli  
[Staff.501792@pec.regione.campania.it](mailto:Staff.501792@pec.regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0516358 28/08/2019 10,52  
Mitt. : COMUNE DI CAIVANO

Res. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : J del 2019



E, p.c. Alla Commissione Straordinaria

Al Segretario Generale

**Oggetto: CUP 8338 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 per "l'Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" – proponente BIOTHECH S.R.L. –**  
**- Parere di competenza -**

In riferimento alla conferenza dei servizi del 24/7/2019 e facendo seguito alla relazione di questo ufficio in pari data che integralmente si richiama, si riporta quanto segue:

Nella predetta conferenza dei servizi del 24/7/2019 si chiedeva di chiarire la situazione dell'esistenza o meno del vincolo paesaggistico esistente sulla particella interessata all'intervento edificatorio della società Biotech. Si ritiene necessario chiarire che per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'ar. 42 co. 1 lett. C del D.lgs. 42/04, l'autorità preposta per legge alla tutela, e quindi alla verifica del vincolo, è la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli ove bisogna far capo per ogni eventuale chiarimento.

Considerato che il canale di riferimento, adiacente alla particella di terreno di insediamento della Biotech, segna il confine con il Comune di Acerra, sono stati effettuati dal sottoscritto degli accertamenti presso gli uffici dello stesso Comune, in quanto, qualora eventualmente esiste il vincolo su detto canale, esiste naturalmente su entrambe le sponde del canale. Dopo varie consultazioni, con nota del 14/8/2019 è stato richiesto al comune di Acerra l'eventuale esistenza di vincoli sul tratto interessato che e a sua volta con pec indirizzata al sottoscritto in data 19/8/2019, il Comune di Acerra ha comunicato quanto segue: "Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che la richiesta di Certificato attestante la sussistenza di vincoli su area posta a confine con il comune di Caivano si ritiene necessario chiarire che per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 co 1 lett.c) del D.lgs 42/2004, e che l'autorità preposta per legge alla tutela, e quindi alla verifica, al vincolo archeologico è la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli cui bisogna far capo per ogni eventuale chiarimento. Per quanto riguarda il Comune di Acerra le aree indicate sono sottoposte a vincoli previste sia dal dettato dell'art. 42 del D.lgs. 42/2004, ma anche da quanto desumibile dalla cartografia riferita al solo Comune di Acerra allegata alla comunicazione del ministero dei beni Culturali e Ambientali del 23/3/1985 prot. 4746 da ritenersi tuttora vigente,

salvo diversa disposizione del competente ufficio della Soprintendenza", che ad ogni buon fine si allega in copia.

Inoltre, trattandosi di un vincolo sovraordinato, peraltro non riportato nella cartografia dello strumento urbanistico vigente del Comune di Caivano, per le quali, nella classificazione si fa riferimento alla destinazione urbanistica prevista dal PRG vigente e dalle NTA allegate, è stato più volte richiesto alla Soprintendenza con allegati e note del 15/7/2019, del 18/7/2019, del 22/7/2019, del 23/7/2019, del 26/7/2019, del 9/8/2019 e del 16/8/2019, l'esistenza o meno del vincolo sulla particella interessata all'intervento, la Soprintendenza con nota trasmessa via pec a questo settore in data 20/8/2019 ha così risposto: "visti gli atti di ufficio e acquisite le informazioni dalla banca dati e dagli archivi della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ad oggi ancora depositaria degli atti relativi ai beni paesaggistici della Provincia di Napoli antecedenti a luglio 2016, si comunica che l'immobile sito in Caivano, riportato nel NCT al F. 13 p.lla 36, rientra parzialmente nel perimetro delle zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c), in quanto ubicato entro la fascia di 150 metri dalle sponde o piede degli argini del Canale Vecchio Inf. n.1 (in aerofotogrammetria riportato con la dicitura "Lagno Vecchio"). Detto corso d'acqua risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, come da Regio Decreto 7/5/1899 recante "Elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno Unito d'Italia del 21/7/1899 n. 169 di cui si allega la parte che qui interessa. Si allega, altresì, lo stralcio aerofotogrammetrico con l'ubicazione del Canale Vecchio", la stessa nota è stata trasmessa a codesto Spett.le Staff a cura della Soprintendenza in pari data.

Da tutto quanto sopra esposto, vista la nota del comune di Acérria e la nota della Soprintendenza sopra riportate, non si può che desumere quanto segue: "il terreno sito in Caivano, riportato nel NCT al F. 13 p.lla 36, rientra parzialmente nel perimetro delle zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c), in quanto ubicato entro la fascia di 150 metri dalle sponde o piede degli argini del Canale Vecchio Inf. n.1 riportato anche con la dicitura "Lagno Vecchio", per queste motivazioni si esprime parere negativo all'intervento proposto dalla Biotech sulla particella 36 del foglio 13.


Inoltre, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, si ribadisce il parere negativo all'intervento per i motivi espressi nella relazione del 24/7/2019 nei punti a partire dal n. 2 (INOQUADRAMENTO NEL CONTESTO COMUNALE al n. 14 QUALITÀ AMBIENTE - BENESSERE E SALUTE UMANA).

Con nota della Commissione Straordinaria del Comune di Caivano del 26/7/2019 indirizzata al sottoscritto, nella quale si chiede di tener conto, per la stesura della presente relazione in vista della prossima conferenza dei servizi, delle osservazioni del gruppo politico "PD" pervenuta al Comune di Caivano in data 25/7/2019 prot. gen. n. 17835, che sarà esibita nella prossima conferenza.

Tra le osservazioni riportate nella nota sopra citata sono richiamate anche le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 del 23/11/2010 e n. 98 del 21/11/2012 che il sottoscritto ha già depositato agli atti dello Staff VIA - VAS nell'ultima conferenza dei servizi, come risulta dal verbale della stessa.

Del che si riporta relativamente a quanto richiesto, restando a disposizione per qualsiasi ulteriori chiarimenti in merito.

Il Responsabile del Settore Tutela Ambientale e Urbanistica  
Arch. Raffaele Cellenti





# CITTA' DI ACERRA

PROVINCIA DI NAPOLI

Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. 17/06/1999)

V Direzione

All'arch. Raffaele Celiento  
Responsabile settore Tutela Ambiente e Urbanistica  
Comune di CAIVANO  
p.e.c. urbanistica.caivano@asmnec.it

**Oggetto** : Riscontro Vs. richiesta prot.59345 del 14/08/2019, per la parte inerente Certificato Destinazione Urbanistica.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che la richiesta di Certificato attestante la sussistenza di vincoli su area posta al confine con il comune di Caivano si ritiene necessario chiarire che per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett.c) del D.lgs. 42/2004, e che l'autorità preposta per legge alla tutela, e quindi alla verifica, al vincolo archeologico è la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli cui bisogna far capo per ogni eventuale chiarimento. Per quanto riguarda il Comune di Acerra le aree indicate sono sottoposte a vincoli previste sia dal dettato dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, ma anche da quanto desumibile dalla cartografia riferita al solo Comune di Acerra allegata alla comunicazione del ministero dei beni Culturali e Ambientali del 23/03/1985 prot. 4746 da ritenersi tutt'ora vigente, salvo diversa disposizione del competente ufficio della Soprintendenza.

Il tecnico istruttore

Il Dirigente  
- Arch. Concetta Martone -

Firmato digitalmente da

**CONCETTA  
MARTONE**

SerialNumber =  
TINIT-MRTCCT60  
C45C557T  
C = IT

Da "urbanistica.caivano" <urbanistica.caivano@asmepec.it>  
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>  
Data venerdì 23 agosto 2019 - 11:52

*S Del Piano Cef 8338  
AL*

**PARERE DI COMPETENZA - BIOTHEC**

---

COME DA ACCORIDI INTRAPRESI NELL'ULTIMA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24/7/2019 SI TRASMETTE QUANTO RICHIESTO

DISTINTI SALUTI

ARCH. RAFFAELE CELIENTO

---

**Allegato(i)**

BIOTHEC DEL 23-8-2019.PDF (559 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0516358 28/08/2019 10,52

Mitt. : COMUNE DI CAIVANO

Rec. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrative...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2019



ALLEGATO 9c  
al Rapporto Finale  
Pervenuto esclusivamente  
all'indirizzo  
staff501792@pec.regione.campania.it



COMUNE DI CAIVANO  
Città Metropolitana di Napoli

AREA TECNICA

Via Marzano n. 19 località Pascarola pec: [protocollo.caivano@asmepec.it](mailto:protocollo.caivano@asmepec.it)

A Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle  
Acque e dei Rifiuti Valutazione e Autorizzazioni  
Ambientali  
[staff501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff501792@pec.regione.campania.it)

Comandante Prov.le VV.F. Napoli  
[com.napoli@cert.vigilifuoco.it](mailto:com.napoli@cert.vigilifuoco.it)  
[ennio.aquilino@vigilifuoco.it](mailto:ennio.aquilino@vigilifuoco.it)

Comando Prov.le VV.F. Napoli  
[com.prov.napoli@cert.vigilifuoco.it](mailto:com.prov.napoli@cert.vigilifuoco.it)

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Area  
Metropolitana di Napoli  
[mbac-sabao-na-met@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabao-na-met@mailcert.beniculturali.it)  
[serena.borea@beniculturali.it](mailto:serena.borea@beniculturali.it)

ENAV  
[protocollogenerale@pec.enav.it](mailto:protocollogenerale@pec.enav.it)

ENAC  
[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)  
[operazioni.sud@enac.gov.it](mailto:operazioni.sud@enac.gov.it)

Aeronautica Militare-Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea  
[Aerescuolaeroregione3@postacert.difesa.it](mailto:Aerescuolaeroregione3@postacert.difesa.it)

REGIONE CAMPANIA UOD 50 90 01  
Pianificazione Territoriale-Paesaggistica-Funzioni in Materia di Paesaggio  
Urbanistica Antiabusivismo  
[dg5009.staff94@pec.regione.campania.it](mailto:dg5009.staff94@pec.regione.campania.it)  
[dg5009.uod01@pec.regione.campania.it](mailto:dg5009.uod01@pec.regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA UOD 50 17 08  
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli  
[uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA UOD 50 02 03  
Energia Efficientamento e Risparmio Energetico  
Green Economy e Bioeconomia  
[uod.500203@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500203@pec.regione.campania.it)



U  
COMUNE DI CAIVANO  
PROTOCOLLO  
Protocollo N. 0018840/2020 del 16/07/2020

REGIONE CAMPANIA UOD 50 18 06  
Genio Civile di Napoli  
[nod.501806@pec.regione.campania.it](mailto:nod.501806@pec.regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA Staffa 50.1791 Tecnico Operativo  
Iniziazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti  
Rapporti con le società del Polo ambientale per le Attività di competenza  
[staff.501791@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501791@pec.regione.campania.it)

Ente Idrico Campano  
[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

ASL NA/2  
[protocollo@pec.aslnapoli2nord.it](mailto:protocollo@pec.aslnapoli2nord.it)

Ente d'Ambito Napoli I (ATO NA I Rifiuti)  
[atonapoli1@pec.it](mailto:atonapoli1@pec.it)

Città Metropolitana di Napoli  
[cittametropolitana.na@pec.it](mailto:cittametropolitana.na@pec.it)

Comune di Acerra  
[protocollo@pec.comuneacerra.it](mailto:protocollo@pec.comuneacerra.it)

ARPA Campania – Direzione Generale  
[direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it)

ARPA Campania – Dipartimento di Napoli  
[arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it)

Università degli Studi di Napoli Parthenope  
[Dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it](mailto:Dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it)

Snam S.p.a.  
[relazioni.esterne@snam.it](mailto:relazioni.esterne@snam.it)  
[contratti.allacciamenti@pec.snamretegas.it](mailto:contratti.allacciamenti@pec.snamretegas.it)  
[distrettosocce@pec\\_snam.it](mailto:distrettosocce@pec_snam.it)

Biotech s.r.l.  
[amministrazione@pec.iseconsult.it](mailto:amministrazione@pec.iseconsult.it)  
[biotechsri.energy@legalmail.it](mailto:biotechsri.energy@legalmail.it)

e, p.c.

Commissione Straordinaria  
Segretario Generale

Oggetto: CUP 8338 – Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. N° 152/2006 inerente il progetto denominato "impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)"

- **Parere modifica bozza di Rapporto Finale.**

In riferimento all'oggetto, il sottoscritto, in qualità di rappresentante unico del Comune di Caivano, letto il resoconto della riunione di lavoro tenutasi il giorno 25/06/'20 e la bozza di rapporto finale con tutti gli allegati, acquisiti in data 30/06/'20, prot. n° 17506, conferma il parere non favorevole



al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 27bis del D.L.vo n° 152/06.

All'uopo si richiamano tutte le motivazioni già espresse nei precedenti pareri a firma del Responsabile pro tempore con nota prot. n° 17773 del 24/07/19 e con nota prot. n° 19282 del 23/08/19 che qui abbiansi integralmente ripetute e trascritte.

E' evidente, infatti, che le suddette motivazioni, poste a base del parere sfavorevole formulato da questo Comune, che analizzano l'impatto ambientale ricadente su ogni singola matrice (acqua, aria, suolo, sottosuolo....) non possono assolutamente ritenersi superate dalle opere e dagli interventi proposti dalla Società Biotech a mitigazione del forte impatto ambientale ricadente sul territorio caivano che già da diversi anni paga un tributo altissimo in termini di vite umane, tanto da essere definito, come è ben noto, **capitale della terra dei fuochi**.

Senza andare a ripercorrere l'analisi dettagliata e puntuale già ampiamente svolta nei pareri richiamati e, ai quali si rinvia, con la presente si deve evidenziare che le motivazioni poste a base del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, pervenuto con nota prot. n° 8423 del 18/06/20, non appaiono tuttavia idonee a superare il vincolo di inedificabilità imposto dalla normativa nazionale a tutela del paesaggio e dell'assetto idrogeologico nella fascia di rispetto dei 150 metri, in conformità alla quale la stessa Soprintendenza con il precedente parere trasmesso in data 09/06/20, prot. n° 7818, ha prescritto...*che tutto l'impianto sia delocalizzato alla fascia di rispetto di 150 metri dal "Lagno Vecchio" individuato nel Regio Decreto del 07/05/1899 recante l'elenco delle "acque pubbliche in provincia di Napoli", pubblicato sulla G.U. del Regno di Napoli del 21/07/1899 n° 169. Il calcolo della fascia di rispetto dovrà riferirsi alle planimetrie storiche e a documenti d'archivio che riportano l'originale percorso dei Regi Lagni.* Peraltro, la stessa Soprintendenza con nota inviata a mezzo pec in data 20/08/19, che ad ogni buon fine si allega alla presente, ha trasmesso a Codesto Spett.le Staff detta documentazione, evidenziando che l'immobile interessato dall'intervento sito in Caivano riportato in NCT al foglio 13, p.lla 36 rientra nel perimetro delle zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.L.vo n° 42/2004 art. 142 comma 1 lettera c). Si ribadisce, pertanto, l'insuperabilità del motivo ostativo alla realizzazione, sul sito in questione, dell'impianto proposto dalla Società Biotech che risulta in contrasto con la normativa urbanistica di riferimento in virtù della destinazione agricola del terreno ed ancor più del vincolo di inedificabilità sulla fascia di rispetto, imposto dalla normativa vigente. Tanto perché, quanto alla possibilità di realizzare un impianto per la produzione di biogas in zona agricola, occorre osservare che l'art. 12, comma 7 D.L.vo n° 387/03 quantunque ne preveda la possibilità, non prevede affatto una immediata possibilità di deroga alla zonizzazione comunale, ma si limita a non impedire che ciò possa avvenire, qualora nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e, tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore, si ritenga che la ubicazione in zona agricola risulti ragionevole ed opportuna (cfr Consiglio di Stato Sez. IV 22/03/2017 n° 1298).

*Con questo tipo d'intervento, vengono meno tutti i principi posti alla base del Testo vigente della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16. "Norme sul governo del territorio" all'Art. 2 Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica. 1. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi: a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.*

Ricordiamo che la Campania è al terzo posto tra le Regioni in Italia dopo Lombardia e Veneto, per



il consumo del suolo. Oggi è sempre più forte il sentimento in Europa e in Italia, di invertire la tendenza sul consumo smisurato e incontrollato del suolo. Sono tantissimi gli interventi di recupero dei suoli impermeabilizzati, attraverso interventi di recupero, con demolizioni, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione.

In tale valutazione la Regione è dunque chiamata a considerare tutte le motivazioni rappresentate da questo Ente soprattutto a salvaguardia della salute della collettività amministrata che di sicuro non consentono di autorizzare la realizzazione dell'intervento proposto nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e, in ogni caso non può essere superato il vincolo di legge imposto a tutela del paesaggio e dell'assetto idrogeologico che prescrive l'inedificabilità assoluta sulla fascia di rispetto dei 150 metri del fondo in questione.

Ciò senza considerare che la zona interessata, classificata agricola produttiva con specifica destinazione a frutteto, seminativa irrigua ed orti, si inserisce in un'ampia e fiorente distesa vegetativa con prodotti tipici campani commercializzati su vasta gamma nazionale ed europea onde non può essere sottovalutato, nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti, la valorizzazione delle tradizioni agro alimentari locali, la tutela della biodiversità così come il patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Tutto questo non sfugge dalla lettura della norma richiamata dalla quale si evince che la possibilità di realizzare detti impianti in zona agricola, sia del tutto residuale, subordinata alla mancanza di siti aventi una specifica destinazione e alla prevalenza di interesse pubblico, circostanze che non sono assolutamente riscontrabili nel caso di specie tanto più che il Comune di Caivano così come il confinante Comune di Acerra dispongono di un agglomerato industriale (ASI) ove sono presenti terreni liberi destinati ad accogliere impianti ed opifici industriali, tanto è che il Consorzio ASI ha diramato l'avviso pubblico, (decreto-dirigenziale n.32 del 09.06.2020) che pure si allega alla presente, per la assegnazione di terreni di Caivano.

Si allega infine, esame/parere relativo all'impianto in questione a firma dell'esperto, Ing. Vincenzo Caprioli.

**Conclusioni:** si conferma, per le motivazioni esposte nella presente relazione ed in quelle precedenti richiamate, il parere negativo di questo Comune al rilascio dell'autorizzazione unica alla Società Biotech s.r.l. per l'intervento richiesto, con riserva di ogni altra impugnativa dinanzi alla preposta Autorità Giudiziaria a tutela dell'interesse collettivo.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Arch. Pasquale D'Alisa



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per l'area  
metropolitana di NAPOLI

Risposta a nota n. 11514-A del 18.7.2019  
e n. 11599-A del 18.7.2019  
Classifica 34.07.25  
All. 5 fogli

[staff\\_501792@pec.regione.campania.it](mailto:staff_501792@pec.regione.campania.it)

Alla Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle  
Acque e dei Rifiuti. Valutazioni e Autorizzazioni  
Ambientali - Staff Tecnico Amministrativo  
Valutazione Ambientale  
Via De Gasperi n. 26  
NAPOLI

E.p.c. [urbanistica.caivano@comune.caivano.na.it](mailto:urbanistica.caivano@comune.caivano.na.it)  
[info@comune.caivano.na.it](mailto:info@comune.caivano.na.it)

Al Comune di Caivano - Settore Urbanistica  
Via Marzano n. 19  
CAIVANO (NA)

Oggetto: Caivano (NA) - Immobile riportato nel NCT al F. 13 p.lla 36.  
Richiesta di accertamento sussistenza vincolo paesaggistico ai sensi D.Lgs 22.1.2004, n. 42  
"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte Terza.

In riferimento alle note di codesto Ufficio, prot. 440094 dell'11.7.2019 e prot. 452300 del 17.7.2019, rispettivamente acquisite agli atti di questa Soprintendenza con prot. 11514-A del 18.7.2019 e 11599-A del 18.7.2019; visti gli atti d'Ufficio e acquisite le informazioni dalla banca dati e dagli archivi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ad oggi ancora depositaria degli atti relativi ai beni paesaggistici della Provincia di Napoli antecedenti a luglio 2016, si comunica che l'immobile sito in Caivano, riportato nel NCT al F. 13 p.lla 36 rientra parzialmente nel perimetro delle zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c), in quanto ubicato entro la fascia di 150 metri dalle sponde o piede degli argini del Canale Vecchio Inf. n. 1 (in aerofotogrammetria riportato con la dicitura "Lagno Vecchio"). Detto corso d'acqua risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, come da Regio Decreto 7.5.1899 recante "Elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno Unito d'Italia del 21.7.1899 n. 159 di cui si allega la parte che qui interessa. Si allega, altresì, lo stralcio aerofotogrammetrico con l'ubicazione del Canale Vecchio.

Il responsabile dell'Ufficio Vincoli  
(Maria Rosaria Vuolo)

*Vuolo*

IL SOPRINTENDENTE  
(Teresa Elena Cinquarascattro)

*Teresa Elena Cinquarascattro*

Referente: Ufficio Vincoli (Tel. 0814422235)  
VMR

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI  
Piazza Plebiscito 1 (Palazzo Reale) - 80132 - Napoli  
Tel. 081.5808314 (segreteria Soprintendente), Fax 081.5808209  
E-mail: [staff-na-met@beniculturali.it](mailto:staff-na-met@beniculturali.it); PEC: [mbar-sabap-na-met@pec.cer.beniculturali.it](mailto:mbar-sabap-na-met@pec.cer.beniculturali.it)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE

l'uso delle quali dovrà essere concesso in base alla legge 10 agosto 1886, per lo sfruttamento di acque pubbliche

### PROVINCIA DI NAPOLI

N. B. I limiti fissati con località determinate, percorrenza e conduzione, hanno valore solo quando limitano il corso in un punto superiore all'ultimo edificio esistente, che in ogni caso detto limite s'intende esteso fino alla presa d'acqua di tale ultimo edificio.

Nella 2ª colonna l'indicazione di fiume, torrente, vallone, botro ecc. non si riferisce alla natura del corso d'acqua ma sibbene alla qualità colà quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE e sbocco	COMUNI passanti o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6
<b>VERSANTE TIRRENO.</b>					
1	Canale Principale dei Regi Laghi	Tirreno per Foca	Caiivano.	Tutto il tratto scorrendo in provincia e che è scudo.	Passa in provincia di Caserta ove ha sbocco ed origina e si sgura nell'istesso.
2	Canale Vecchia inf. n. 1.	Regi Laghi.	Id.	Tutto il tratto che è scudo.	2. Condivide con la provincia di Caserta ove ha sbocco ed origina e si sgura nell'istesso.
3	Canale Grande.	Tirreno.	Ugigliano, Quindici, Calvirano, Migliano, Marano.	Dallo sbocco in presso Chiaiano, nel ramo destro fino a S. Marco Spinoce nell'istesso, dai due in cui si divide a Quindici.	
4	Lago di Licola.	"	Ugigliano e Pozzuoli.	Tutto lo specchio d'acqua e i suoi due emiscoli.	
5	Lago di Paereo.	"	Pozzuoli.	Id.	
6	Lago Mare Morto.	"	Id.	Id.	
7	Canale di Foca e fiume Sebena.	Tirreno.	Napoli.	Tutto il suo corso.	
8	Canale S. Saverio inf. n. 7.	Canale di Foca.	Id.	Id.	
9	Canale Valle inf. n. 7.	Canale di Foca.	Napoli, Ponticelli, S. Sebastiano, Casanova.	Id.	
10	Canale S. Saverio inf. n. 9.	Vulturno.	Napoli, Ponticelli, Barra.	Id.	
11	Canale Lucia inf. n. 9.	Id.	Napoli, Ponticelli, Barra, S. Sebastiano.	Id.	
12	Canale Costanzo inf. n. 9.	Id.	Ponticelli, S. Sebastiano, Casanova.	Id.	
13	Altre comunali deterrati di Pollena.	Tirreno.	Napoli, S. Giovanni a Teduccio, Barra, Ponticelli, Cerchia, S. Anastasia, Pollena.	Dallo sbocco fino alla strada Pollena S. Anastasia.	

ELENCO alfabetico per l'indicazione del Circondario toccato o attraversato dall'corso d'acqua.

N. d'ordine	DEDENOMINAZIONE Ma valle verso monte	FOCE o sbocco	CIRCONDARI toccati o attraversati
1	2	3	4
15	Antano (F.)	Spagna.	Castellammare.
20	Aroo (F) ed Acqua del Mito.	Tirreno.	id.
15	Bottana (M).	Sarno.	id.
21	Brocchie (Re).	S. Marco.	id.
3	Carone Grande.	Tirreno.	Caserta e Pozzuoli.
12	Castano.	Vulturno.	Napoli e Caserta.
22	Cognuolo.	Tirreno.	Castellammare.
21	Campora (M.).	Puglia.	id.
5	Fasano (Lago S.).	—	Pozzuoli.
7	Foss o Sebeto.	Tirreno.	Napoli.
31	Grande.	id.	Castellammare.
4	Lisola (Lago S.).	—	Caserta e Pozzuoli.
11	Loma.	Vulturno.	Napoli.
3	Mare Morto (Lago S.).	—	Pozzuoli.
10	Mora.	Sarno.	Castellammare.
13	Pallone (alveo comune a tre torrenti).	Tirreno.	Napoli.
24	Porto (M.).	id.	Castellammare.
21	Porto o Pinna Grande.	id.	id.
23	Preatoro.	id.	id.
23	Ponte (M.).	id.	id.
1	Regi Laghi.	id.	Caserta.
8	Staccano.	Foce.	Napoli.
10	S. Severino.	Vulturno.	id.
14	Sarno.	Tirreno.	Cast. Napoli.
17	S. Benedetto e Marone.	Sarno.	Castellammare.
19	S. Marco.	Tirreno.	Cast. e Napoli.
21	S. Nicola del Mito.	S. Marco.	Castellammare.
25	Sarrafio.	Tirreno.	id.
32	Schiato o Songo Paturo.	id.	id.
27	Teglia.	Rio d'Arca.	id.
30	Tennarulla.	Tirreno.	id.
2	Veschio.	Regi Laghi.	Caserta.
9	Vulturno.	Foce.	Napoli, Caserta.

Roma, 7 maggio 1892.

Vice d'ordine di S. M., come da R. decreto in data 10 luglio 1887.

Visto per la Corte dei Conti.  
VAZIO.

Relazione di S. E. il Ministro dell'Interno a S. M. il Re, in udienza del 18 giugno 1890, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Buccino (Sulturno).

Sire!

L'Amministrazione del Comune di Buccino, in provincia di Sulturno, non procede in modo regolare. Una inchiesta menzionata eseguita ha constatato che vengono emanate, dagli amministratori, le compilazioni dei ruoli delle tasse, la riscossione di considerabili somme di riserbi attivi, compromettendo l'equilibrio della finanza di quella pubblica azienda, oberata da molte passività.

Di ostacolo è il servizio di tesoreria e di contabilità: sono emessi mandati provvisori con la sola firma del Sindaco, ed i mandati definitivi sono emanati di documenti giustificativi.

Nel maggior disordine è pure l'Ufficio Comunale, e registrati ed atti importanti non sono tenuti in regola. Molti laggiù si disubbidiscono tutti gli altri servizi pubblici, e l'igiene è in condizioni deplorevolissime.

Gli amministratori largheggiano nell'accedere al liberando di quote insoddisfatte e favorevoli costabili, autorizzando il rimborso di somme con semplici deliberazioni della Giunta Municipale; costengono forti spese in liti, non sempre ispirate al vero interesse del Comune.

Infine a carico degli amministratori si fanno gravi accuse di indebito impiego di danaro, per cui sarebbe da accertare la relativa responsabilità.

Dal complesso di questi fatti rilevasi sufficientemente che l'Amministrazione del Comune non potrebbe continuare a reggere l'azienda senza pericoli di maggiori danni, e che perciò necessitato si addevisò lo scioglimento del Consiglio Comunale.

A tale scopo mi sono sottoposto all'Augusta firma della Maestria Vostra il relativo esposto di decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 205 e 206 del testo unico della legge Comunale e Provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1892, n. 104;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio Comunale di Buccino, in provincia di Sulturno, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Pinar Mimoli car. Giuseppe, è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro prefetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1892.

UMBERTO.

PALLOU.

Regione Campania - Direzione Regionale  
Sviluppo Economico

## COMITATO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI

Decreto del Comitato di Area n. 32 del 9 maggio 2020 (art. 1 della legge n. 109 del 1991 e art. 117 del



### DECRETO DIRIGENZIALE

(L'approvazione del Comitato di Area n. 32 del 9 ottobre 2015)

Decreto n. 32 del 09.05.2020

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l'assegnazione lotti industriali  
per il riassetto e il rilancio dell'agglomerato industriale di  
Leverano

pag. 429/1000  
1/17



**PREMESSO** che

- il Consorzio ha il compito di condurre nell'ambito del territorio industriale, delle aree, delle zone e dei nuclei di attività produttive, la promozione, l'assistenza, l'orientamento e lo sviluppo di attività, provvedendo tra l'altro all'assegnazione di lotti industriali, mediante la stipula, l'attuazione, l'esecuzione, l'acquisizione, la destinazione all'uso, l'attività produttiva di un lotto, procedendo di evidenza pubblica, previa valutazione del progetto di impresa di zona, della norme di attuazione del vigente Piano regolatore e del presente regolamento;
- l'assegnazione delle aree è finalizzata a realizzare obiettivi di pubblica utilità attraverso l'insediamento di attività imprenditoriali in grado di condurre ad una situazione di ricchezza per l'economia del territorio di riferimento e della stessa regione, nonché fornire e ampliare le opportunità di occupazione e di reddito distribuito;
- sulla base di quanto premesso, l'assegnazione delle aree deve conseguire dall'applicazione di riferimenti procedurali e di criteri certi, esplicitamente e costantemente riferibili alle finalità istituzionali dell'ente consortile;
- l'aggiornamento industriale di Caivano necessita di regole e disposizioni per favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo sia dalle imprese già operanti, nonché alla creazione di nuove imprese, con unicità e basso impatto ambientale in detta area;

**RITENUTO** di merito, con riferimento a questo strumento, l'adozione di termini di incentivo quale della riduzione del costo del terreno, che per l'aggiornamento industriale di Caivano è stato fissato con decreto dirigenziale n. 1 del 29/10/2013.

**RITENUTO**, per ciò che è necessario approvare l'avviso pubblico o manifestare interesse, allegato al presente atto a formare parte integrante e sostanziale, unitamente al modello di istanza per la presentazione da parte delle imprese della richiesta di assegnazione del suolo industriale in agglomerato di Caivano;

**VISTI**

- la L.R. 6 dicembre 2013, n. 19
- lo Statuto del Consorzio;


**DECRETA**

per tutto quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare l'avviso pubblico per l'assegnazione lotti industriali per l'insediamento di imprese nell'agglomerato industriale di Caivano, allegato al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;
- di approvare altresì, il modello di istanza per la presentazione da parte delle imprese della richiesta di assegnazione del suolo industriale in agglomerato di Caivano;
- di dare atto che le domande di assegnazione proposte alla data di adozione del presente provvedimento e che non siano state oggetto di alcuna ulteriore manifestazione di interesse da parte delle imprese interessate sono considerate decadute;
- di trasmettere il presente provvedimento alle strutture consortili competenti per gli adempimenti consequenziali di competenza;

Regolamento di disciplina degli alunni  
della scuola

- di presenziare regolarmente alle lezioni e di non mancare senza giustificazione alle lezioni e alle attività scolastiche;
- di recarsi in classe puntuale e con l'appropriatezza di abbigliamento.



DIRETTORE  
Ing. Giovanni BOCALINI

pag. 15/19000  
7017





ART. 10

L'assegnazione di un suolo industriale in agglomerato industriale di una superficie complessiva di \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>] per

- l'adempimento dell'attuale stabilimento (o già in adempimento) in agglomerato industriale di Caivano,
- per la realizzazione di nuovo edificio.

secondo la procedura, le modalità, condizioni e termini previsti nell'avviso pubblico pubblicato all'albo del Consorzio;

per avviare l'attività di \_\_\_\_\_

Codice Ateco: \_\_\_\_\_

le cui produzioni principali sono:

\_\_\_\_\_

DICHIARA

pertanto consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii. e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguiti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii. sotto la propria responsabilità:

1. di essere cittadino italiano, di Stato membro della U.E. oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_;
3. di trovarsi (non trovarsi) in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
4. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena: a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza e di essere iscritta alla posizione INPS di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ e INAIL di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_;
6. di non essere reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;



CONSORZIO PER L'AREA DI SCELTA ED INSERIMENTO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

ente pubblico costituito con legge n. 17 del 3 ottobre 1991, art. 36 - comma 4

7. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge n. 287/1991.

8. che l'investimento da avviare:

iniziale previsto è di €: \_\_\_\_\_ nella eventuale fase successiva dal secondo anno in poi è di €: \_\_\_\_\_

9. che i dati di Bilancio dell'impresa sono:

9.1. totale bilancio: € \_\_\_\_\_

9.2. fatturato ultimo esercizio: € \_\_\_\_\_

9.3. fatturato penultimo esercizio: € \_\_\_\_\_

10. che l'impresa:

- non possiede ulteriori sedi / stabilimenti / filiali;
- possiede ulteriori sedi / stabilimenti / filiali:  
*(specificare sede legale ed operativa corrente in questa istanza)*

con un numero di addetti pari a: \_\_\_\_\_

che intende:

- dismettere;
- delocalizzare/trasferire nell'insediamento oggetto della presente istanza richiesta;
- non dismettere;
- non delocalizzare;

11. che l'impresa intende occupare nell'insediamento previsto un numero di addetti totali pari a: N° \_\_\_\_\_  
come di seguito dettagliato:

Tipologia Addetti	N. Addetti previsti per il NUOVO insediamento
Funzioni direttive (Soci, Dirigenti, Quadri) N.	
Impiegati N.	
Operai N.	
Apprendisti N.	
Padroncini N.	
Manodopera saltatoria o stagionale N.	
<b>TOTALE N.</b>	
% presenza personale femminile sul totale addetti	%



12. che il fabbisogno medio del ciclo produttivo è di:

- Energia elettrica (potenza minima necessaria): \_\_\_\_\_
- Acqua per uso igienico-sanitario: \_\_\_\_\_
- Acqua per uso industriale: \_\_\_\_\_

*tenuto conto degli usi nella colata in cemento idratato.*

13. che il traffico pesante su strada:

- non è previsto;
- è previsto:
  - a) mezzi in uscita n° \_\_\_\_\_/mese;
  - b) mezzi in entrata n° \_\_\_\_\_/mese;

14. che sono previsti trasporti di merci pericolose (oggetti a norme ADR (D.M. del 4 novembre 1996 - D.M. 15 maggio 1997 - D.M. 26 settembre 1999 e norme IT))

- No
- Sì

15. che la Società possiede certificazione di Omnia:

- Sì
- No

16. che la Società possiede Certificazione Ambientale:

- Sì
- No

17. che nel ciclo produttivo sono previste emissioni di:

- odore;
- polveri;
- rumore;
- fumi;
- acque reflue;
- altro;
- nessuna;

*meglio descritte nella relazione tecnica generale all'offerta.*



13. che l'Ente proceda all'attività:

	Spese in conto "ER"	Spese in conto "Autofin"	Sistema Recupero Societario
Ritiro fondi Unas			
Speciali			

14. che l'impresa nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

15. di accettare tutte le norme, i regolamenti le disposizioni che sono già state emanate e quelle che eventualmente saranno emanate per la gestione delle infrastrutture e delle attività consortili;

16. di autorizzare fin da ora il CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale assegnazione del lotto richiesto, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;

17. di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla normativa vigente;

18. di chiedere l'agevolazione della riduzione del prezzo, come previsto dall'avviso in quanto:



**ALLEGARE IN TRIPLOTTA COPIA (in carta bianca) delle seguenti dichiarazioni alla presente richiesta:**

- Documento d'identità;
- Atto costitutivo della società ecc;
- Viscera Generale in corso di validità;
- Casellario giudiziaro e certificato del cariere precedenti amministratore o dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità di cui al DPR 447/2001;
- **PIANO DI INVESTIMENTO - BUSINESS PLAN** - *Secondo lo Schema Allegato n. 11;*
- **RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA** (firma di un tecnico/professionista abilitato, contenente almeno la descrizione delle caratteristiche salienti dello stabilimento, delle opere da farsi, dell'attività produttiva con particolare interesse ai cicli produttivi, all'impatto ambientale, alla gestione di rifiuti allo stabilimento delle acque reflue peritonee ai fabbisogni energetici ecc.
- **SCHEMA A BLOCCHI** del ciclo produttivo che si intende avviare con particolare descrizione di tutte le emissioni in ambiente per ciascuna attività dell'intero ciclo produttivo.
- Copia del versamento a mezzo bonifico bancario dell'importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA per le spese istruttorie a favore di ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI da eseguirsi sul conto corrente bancario: IBAN IT83 1003 5436 1000 1009 027 - CAUSALE: Spese istruttorie assegnazione lotti agglomerati industriali;

Timbro e Firma (\*)

.....

(\*) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 36 del DPR 448/2000, allegando fotocopia di documento d'identità.



PIANO DI INVESTIMENTO (O) BUSINESS PLAN

A. L'impresa e i suoi protagonisti

\* Presentazione dell'impresa:

*(forma e composizione societaria, oggetto sociale, storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)*

\* Vertice e management aziendale

*(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)*

B. Sintesi del programma proposto

\* Caratteristiche salienti del programma

*(descrivere sinteticamente il programma che si intende realizzare)*

\* Presupposti e motivazioni (ne sono all'origine)

*(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)*

\* Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti

*(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi)*

B1. Il prodotto/servizio

\* Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare

\* Eventuali prototipi/serbizi già realizzati dall'impresa e collegamenti con i nuovi

B2. Il mercato di sbocco e la concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)

\* Caratteristiche del mercato di sbocco

\* Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, interscambio con l'estero

\* Struttura e caratteristiche del sistema competitivo

\* Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

B3. L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione

\* Descrizione del processo produttivo attuale e/o di quello conseguente all'investimento proposto ed eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due

\* I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how), disponibili o da acquisire

\* Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in euro)

\* Il mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori  
*(descrivere la struttura del mercato delle materie prime)*

\* L'organizzazione del lavoro

B.4. Le prestazioni ambientali

Fornire tutti gli elementi utili in merito all'origine dei dati e delle informazioni fornite nella Scheda Tecnica

B5. Le risorse finanziarie

\* Le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso

\* Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'investimento proposto

B6. Le strategie commerciali

\* Piano di marketing

*(posizionamento del prodotto, sistema di prezzi, canali distributivi, politica e organizzazione commerciale)*

14/7/2020

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?\_v\_=v4r2b25.20200317\_1050&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=39...

Da "attproduttive.caivano" <attproduttive.caivano@asmepec.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 10 luglio 2020 - 15:13

*Scalfari  
Ory 8338*

**I: Comune di Caivano prot 18840 del 10.07.2020 - Parere sfavorevole Impianto Biotech srl**

In allegato si rimette il parere non favorevole del Comune di Caivano prot 18840 del 10.07.2020 - Con il parere dell'Ing. Caprioli massimo esperto in tematiche ambientali.  
Arch. Pasquale D'Alisa

**Allegato(i)**

Parere Caivano 18840\_2020.pdf (4313 Kb)

Relazione Ing\_Caprioli (1).pdf (74796 Kb)

*All. in pec*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0341430 20/07/2020 11,03

Mitt. : ATTPRODUTTIVE CAIVANO

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativa...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020

